

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 345

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
23 dicembre 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici** 1
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1323/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni** 10
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1324/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee** 17
- Regolamento (CE) n. 1325/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 1326/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]** 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 1327/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1328/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 28

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito 56
- ★ Regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani 60

DIRETTIVE

- ★ Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ⁽¹⁾ 62
- ★ Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾ 68
- ★ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione ⁽¹⁾ 75

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/971/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi 83

2008/972/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 Dezember 2008, che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto 88

Commissione

2008/973/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 8135] ⁽¹⁾..... 90



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 91
 - ★ **Decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)** 96
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2008/936/CE della Commissione, del 20 maggio 2008, relativa agli aiuti concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca alle imprese di pesca (aiuto di Stato C 9/06) [notificata con il numero C(2007) 5636] (GU L 334 del 12.12.2008)** 115
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia (GU L 298 del 16.11.2007)** 115
- ★ **Rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995)** 116



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2008

recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e dei pareri del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell'ambito della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

(3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3,

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri

(6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

- (7) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ⁽²⁾, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca ⁽³⁾, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ⁽⁴⁾, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽⁶⁾, del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ⁽⁷⁾ nonché del regolamento (CE) n. 1098/2007.
- (8) Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione al Consiglio: «Possibilità di pesca per il 2009: Dichiarazione politica della Commissione europea».
- (9) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
- (10) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

⁽¹⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
⁽⁷⁾ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni specifiche ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;
- b) «Mar Baltico»: le sottodivisioni CIEM 22-32;
- c) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- d) «contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- e) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all'allegato I non pregiudica:

- a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:

- a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) le specie diverse dall'aringa e dallo spratto sono mescolate ad altre specie e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm.

2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell'allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

ALLEGATO I

Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Platichthys flesus</i>	FLX	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Sprattono

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	67 777		
Svezia	14 892		
CE	82 669		
TAC	82 669		TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	3 809		
Germania	14 994		
Polonia	3 536		
Finlandia	2		
Svezia	4 835		
CE	27 176		
TAC	27 176		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque CE) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	3 159		
Germania	838		
Estonia	16 134		
Lettonia	3 982		
Lituania	4 192		
Polonia	35 779		
Finlandia	31 493		
Svezia	48 032		
CE	143 609		
TAC	Non pertinente.		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	16 113		
Lettonia	18 779		
CE	34 892		
TAC	34 892		TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque CE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	10 241		
Germania	4 074		
Estonia	998		
Lettonia	3 808		
Lituania	2 509		
Polonia	11 791		
Finlandia	784		
Svezia	10 375		
CE	44 580		
TAC	Non pertinente.		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (acque CE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	7 130		
Germania	3 487		
Estonia	158		
Lettonia	590		
Lituania	383		
Polonia	1 908		
Finlandia	140		
Svezia	2 541		
CE	16 337		
TAC	16 337		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque CE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 179		
Germania	242		
Polonia	456		
Svezia	164		
CE	3 041		
TAC	3 041		TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-31 (acque CE) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	64 184 ⁽¹⁾		
Germania	7 141 ⁽¹⁾		
Estonia	6 523 ⁽¹⁾		
Lettonia	40 824 ⁽¹⁾		
Lituania	4 799 ⁽¹⁾		
Polonia	19 471 ⁽¹⁾		
Finlandia	80 033 ⁽¹⁾		
Svezia	86 758 ⁽¹⁾		
CE	309 733 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente.		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia	1 581 ⁽¹⁾		
Finlandia	13 838 ⁽¹⁾		
CE	15 419 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente.		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque CE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	39 453		
Germania	24 994		
Estonia	45 813		
Lettonia	55 332		
Lituania	20 015		
Polonia	117 424		
Finlandia	20 652		
Svezia	76 270		
CE	399 953		
TAC	Non pertinente.		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:
 - a) 201 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1098/2007.
2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.

ALLEGATO III

Misure tecniche transitorie*Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato*

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30'N	Dal 15 febbraio al 15 maggio
	Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)	Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50'N	Dal 1° giugno al 31 luglio

2. In deroga al punto 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1323/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2008,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2008, la data «1° luglio 2007» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2008».

vista la proposta della Commissione,

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2008, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16 299,08	16 983,99	17 697,68		
15	14 405,66	15 011,01	15 641,79	16 076,97	16 299,08
14	12 732,20	13 267,22	13 824,73	14 209,36	14 405,66
13	11 253,14	11 726,01	12 218,75	12 558,70	12 732,20
12	9 945,89	10 363,83	10 799,33	11 099,79	11 253,14
11	8 790,51	9 159,90	9 544,81	9 810,36	9 945,89
10	7 769,34	8 095,82	8 436,01	8 670,72	8 790,51
9	6 866,80	7 155,35	7 456,03	7 663,46	7 769,34
8	6 069,10	6 324,13	6 589,88	6 773,22	6 866,80
7	5 364,07	5 589,48	5 824,35	5 986,40	6 069,10
6	4 740,94	4 940,16	5 147,76	5 290,97	5 364,07
5	4 190,20	4 366,28	4 549,76	4 676,34	4 740,94
4	3 703,44	3 859,06	4 021,22	4 133,10	4 190,20
3	3 273,22	3 410,76	3 554,09	3 652,97	3 703,44
2	2 892,98	3 014,55	3 141,22	3 228,61	3 273,22
1	2 556,91	2 664,35	2 776,31	2 853,56	2 892,98

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili in virtù dell'articolo 64 dello statuto alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.

Paese/Sede	Retribuzione 1.7.2008	Trasferimento 1.1.2009	Pensione 1.7.2008	Retribuzione 16.5.2008	Retribuzione 1.5.2008	Pensione 16.5.2008
1	2	3	4	5	6	7
Bulgaria		62,5	100,0	70,5		
Rep. ceca	98,1	91,1	100,0			
Danimarca	139,4	136,4	136,4			
Germania	98,9	99,4	100,0			
Bonn	98,0					
Karlsruhe	96,4					
Monaco	105,3					
Estonia		81,9	100,0	85,0		
Grecia	95,0	94,9	100,0			
Spagna	101,6	96,0	100,0			
Francia	115,5	106,3	106,3			
Irlanda	121,9	118,5	118,5			
Italia	111,5	107,6	107,6			
Varese	98,6					
Cipro	89,2	91,9	100,0			
Lettonia		79,8	100,0		85,1	

Paese/Sede	Retribuzione 1.7.2008	Trasferimento 1.1.2009	Pensione 1.7.2008	Retribuzione 16.5.2008	Retribuzione 1.5.2008	Pensione 16.5.2008
1	2	3	4	5	6	7
Lituania		71,9	100,0	76,3		
Ungheria	94,0	81,6	100,0			
Malta	85,0	86,7	100,0			
Paesi Bassi	109,1	101,5	101,5			
Austria	107,8	106,9	106,9			
Polonia		84,6	100,0	93,8		
Portogallo	91,7	91,0	100,0			
Romania		66,9	100,0		75,2	
Slovenia		86,0	100,0	90,2		
Slovacchia	87,3	81,9	100,0			
Finlandia	119,8	116,2	116,2			
Svezia	115,3	111,5	111,5			
Regno Unito		105,4		125,6		105,4
Culham				100,9		

Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1 171,09 EUR rispettivamente per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2009, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,

0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,

0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,

0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

— 182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

— 37,73 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,

— 30,42 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 074,14 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

— 638,68 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 288,19 EUR, il limite superiore a 2 576,39 EUR e la detrazione forfettaria a 1 171,09 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008		SCATTO			
CATEGORIA	GRUPPO	1	2	3	4
A	I	6 565,32	7 378,56	8 191,80	9 005,04
	II	4 765,00	5 229,31	5 693,62	6 157,93
	III	4 004,25	4 182,62	4 360,99	4 539,36
B	IV	3 846,60	4 223,18	4 599,76	4 976,34
	V	3 021,43	3 220,60	3 419,77	3 618,94
C	VI	2 873,61	3 042,79	3 211,97	3 381,15
	VII	2 571,98	2 659,49	2 747,00	2 834,51
D	VIII	2 324,67	2 461,59	2 598,51	2 735,43
	IX	2 238,75	2 269,94	2 301,13	2 332,32

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2008	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 618,70	5 735,55	5 854,82	5 976,58	6 100,87	6 227,74	6 357,25
	17	4 965,96	5 069,23	5 174,64	5 282,26	5 392,10	5 504,24	5 618,70
	16	4 389,04	4 480,31	4 573,49	4 668,59	4 765,68	4 864,79	4 965,96
	15	3 879,15	3 959,82	4 042,17	4 126,23	4 212,03	4 299,63	4 389,04
	14	3 428,49	3 499,79	3 572,57	3 646,87	3 722,70	3 800,12	3 879,15
	13	3 030,19	3 093,21	3 157,53	3 223,19	3 290,22	3 358,65	3 428,49
III	12	3 879,08	3 959,75	4 042,09	4 126,14	4 211,95	4 299,53	4 388,94
	11	3 428,46	3 499,75	3 572,53	3 646,82	3 722,65	3 800,06	3 879,08
	10	3 030,18	3 093,19	3 157,51	3 223,17	3 290,20	3 358,62	3 428,46
	9	2 678,17	2 733,86	2 790,71	2 848,74	2 907,98	2 968,45	3 030,18
	8	2 367,05	2 416,27	2 466,52	2 517,81	2 570,17	2 623,61	2 678,17
II	7	2 678,11	2 733,81	2 790,67	2 848,71	2 907,97	2 968,45	3 030,19
	6	2 366,93	2 416,16	2 466,42	2 517,72	2 570,08	2 623,54	2 678,11
	5	2 091,91	2 135,42	2 179,84	2 225,18	2 271,46	2 318,70	2 366,93
	4	1 848,85	1 887,30	1 926,56	1 966,63	2 007,53	2 049,29	2 091,91
I	3	2 277,64	2 324,91	2 373,16	2 422,41	2 472,69	2 524,01	2 576,39
	2	2 013,53	2 055,32	2 097,98	2 141,52	2 185,96	2 231,33	2 277,64
	1	1 780,05	1 816,99	1 854,70	1 893,20	1 932,49	1 972,59	2 013,53

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 807,93 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 479,00 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 966,15 EUR, il limite superiore a 1 932,29 EUR e la detrazione forfettaria a 878,32 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾ sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2008, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾ si applica il coefficiente 5,314614.

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16 299,08	16 983,99	17 697,68	17 697,68	17 697,68	17 697,68		
15	14 405,66	15 011,01	15 641,79	16 076,97	16 299,08	16 983,99		
14	12 732,20	13 267,22	13 824,73	14 209,36	14 405,66	15 011,01	15 641,79	16 299,08
13	11 253,14	11 726,01	12 218,75	12 558,70	12 732,20			
12	9 945,89	10 363,83	10 799,33	11 099,79	11 253,14	11 726,01	12 218,75	12 732,20
11	8 790,51	9 159,90	9 544,81	9 810,36	9 945,89	10 363,83	10 799,33	11 253,14
10	7 769,34	8 095,82	8 436,01	8 670,72	8 790,51	9 159,90	9 544,81	9 945,89
9	6 866,80	7 155,35	7 456,03	7 663,46	7 769,34			
8	6 069,10	6 324,13	6 589,88	6 773,22	6 866,80	7 155,35	7 456,03	7 769,34
7	5 364,07	5 589,48	5 824,35	5 986,40	6 069,10	6 324,13	6 589,88	6 866,80
6	4 740,94	4 940,16	5 147,76	5 290,97	5 364,07	5 589,48	5 824,35	6 069,10
5	4 190,20	4 366,28	4 549,76	4 676,34	4 740,94	4 940,16	5 147,76	5 364,07
4	3 703,44	3 859,06	4 021,22	4 133,10	4 190,20	4 366,28	4 549,76	4 740,94
3	3 273,22	3 410,76	3 554,09	3 652,97	3 703,44	3 859,06	4 021,22	4 190,20
2	2 892,98	3 014,55	3 141,22	3 228,61	3 273,22	3 410,76	3 554,09	3 703,44
1	2 556,91	2 664,35	2 776,31	2 853,56	2 892,98			

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.12.2008: 344,55.

Articolo 18

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità di cui all'articolo 15, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.8.2008: 70,14.

Articolo 19

Con effetto al 1° luglio 2008, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 *bis* dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

— 127,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

— 194,73 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1324/2008 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2008****che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 83 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1° settembre 2008 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2008 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,9 % dello stipendio di base.
- (2) Al fine di mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, l'aliquota del contributo va pertanto portata al 10,9 % dello stipendio di base.

- (3) In conformità dell'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto, il tasso per il calcolo degli interessi composti deve essere il tasso effettivo di cui all'articolo 10 di tale allegato, che va pertanto adeguato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata a 10,9 %.

Articolo 2

Con decorrenza 1° gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8 dell'allegato VIII nonché, rispettivamente, all'articolo 40, quarto comma, e all'articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, è del 3,1 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2008 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CR	110,3
	MA	79,8
	TR	84,6
	ZZ	91,6
0707 00 05	JO	167,2
	MA	69,8
	TR	115,3
	ZZ	117,4
0709 90 70	MA	127,3
	TR	81,0
	ZZ	104,2
0805 10 20	AR	13,6
	BR	44,6
	EG	51,1
	MA	46,9
	TR	71,3
	UY	30,6
	ZA	41,3
	ZW	31,4
	ZZ	41,4
	0805 20 10	MA
TR		64,0
ZZ		69,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	50,3
	IL	65,1
	TR	65,0
	ZZ	60,1
0805 50 10	MA	64,0
	TR	54,7
	ZZ	59,4
0808 10 80	CA	79,3
	CN	76,1
	MK	37,6
	US	86,9
	ZA	118,0
	ZZ	79,6
0808 20 50	CN	71,5
	TR	107,0
	US	116,0
	ZZ	98,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2008 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2008****recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chaource (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chaource», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del Chaource. Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.
- (3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi

dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

- (4) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽³⁾ e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Chaource» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«(...) L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

(...) È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»

ALLEGATO II

SCHEMA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«CHAOURCE»

Numero CE: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

DOP (X) IGP ()

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité

Indirizzo: 51 rue d'Anjou, 75008 Paris, France

Tel.: (33) 153 89 80 00

Fax: (33) 153 89 80 60

E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Associazione

Nome: Syndicat de défense du fromage de Chaource

Indirizzo: Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Tel.: (33) 325 49 90 48

Fax: (33) 325 49 90 48

E-mail: syndicat-chaource@wanadoo.fr

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

4. Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome

«Chaource»

4.2. Descrizione

Formaggio di latte vaccino a pasta molle e salata, a crosta fiorita; è prodotto in due formati cilindrici piatti: uno grande (da 11 a 11,5 cm di diametro, 6 cm di spessore, 450 grammi ca.) e uno piccolo (da 8,5 a 9 cm di diametro, 6 cm di spessore, 200 grammi ca.); tenore minimo di materia grassa: 50 %.

4.3. Zona geografica

La zona di produzione si estende su una zona geografica molto ristretta ai confini dei dipartimenti dell'Aube e dell'Yonne, che comprende la regione naturale umida della Champagne, al centro della quale c'è il comune di Chaource.

Dipartimento dell'Aube

Cantoni interamente compresi: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys e Troyes (7 cantoni)

Dipartimento dell'Yonne

Cantoni interamente compresi: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre

Comuni interamente compresi: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines.

Comuni parzialmente compresi: Arces-Dilo (parte situata a nord della strada nazionale 5), Cerisiers (parte situata a nord della strada nazionale 5), Lailly (parte situata a sud della strada dipartimentale 28), La Postolle (parte situata a sud della strada dipartimentale 28), Soucy (parte situata a sud della strada nazionale 439), Thorigny-sur-Oreuse (parte situata a sud della strada dipartimentale 28), Vaumort (parte situata a nord della strada nazionale 5).

4.4. Prova dell'origine

Ciascun operatore compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5. Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Formaggio a predominanza lattica, a sgocciolatura spontanea e lenta, fabbricato esclusivamente con latte vaccino maturato e poi cagliato; tempo di coagulazione minimo di 12 ore; maturazione di almeno due settimane.

4.6. Legame

Il formaggio è noto fin dal Medioevo; nel 1513 fu offerto dagli abitanti di Chaource al monsignor governatore di Langres; la tradizione orale relativa a questo formaggio risale alla prima parte del XIX secolo: a partire da tale periodo è venduto sui mercati regionali e arriva anche nelle grandi città come Lione e Parigi. La denominazione è stata riconosciuta nel 1970.

La zona della denominazione occupa un bacino caratterizzato da un sottosuolo permeabile, essenzialmente calcareo e argilloso, ricco di corsi d'acqua e sorgenti. Le vacche da latte si alimentano sui pascoli naturali durante l'estate e in inverno con il fieno raccolto localmente. Il processo tradizionale di fabbricazione ha permesso ai produttori di ottenere un valore aggiunto con il formaggio e di mantenere l'attività agricola nella regione.

4.7. Struttura di controllo

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité

Indirizzo: 51 rue d'Anjou, 75008 Paris, France

Tel.: (33) 153 89 80 00

Fax: (33) 153 89 80 60

E-mail: info@inao.gouv.fr

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.

Nome: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo: 59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Tel.: (33) 144 87 17 17

Fax: (33) 144 97 30 37

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, dell'industria e del lavoro.

4.8. Etichettatura

Obbligo di indicare «denominazione d'origine controllata» insieme al nome della denominazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 103 *nonies* e 127, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione in merito alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.
- (2) Affinché tutti i produttori possano partecipare democraticamente alle decisioni concernenti l'organizzazione di produttori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte ad autorizzare, limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.
- (3) L'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 conferisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto dei soci non produttori delle organizzazioni di produttori per le decisioni relative al fondo di esercizio. È auspicabile che questa disposizione venga applicata parimenti ai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del predetto regolamento, al fine di rendere più flessibile l'attuazione dei programmi operativi parziali da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per motivi di chiarezza, il riferimento al diritto di voto sulle decisioni relative al fondo di esercizio dovrebbe riguardare piuttosto le decisioni relative ai programmi operativi, poiché le decisioni relative al fondo di esercizio debbono essere prese direttamente dalle organizzazioni di produttori e non dalle associazioni di organizzazioni di produttori.
- (4) A fini di certezza del diritto, è opportuno precisare che l'aiuto inteso ad incentivare la costituzione di gruppi di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo, previsto all'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è un pagamento forfettario e che non è necessario dimostrare, nella domanda di aiuto, l'uso che verrà fatto dello stesso.
- (5) Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007, nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC) si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall'organizzazione di produttori o in applicazione dell'articolo 125 *bis*, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In questo modo, la produzione commercializzata direttamente dai soci ai sensi di questi due paragrafi rientra nel VPC dell'organizzazione di produttori di cui sono soci, mentre ne è esclusa la produzione commercializzata dagli stessi soci a norma dell'articolo 125 *bis*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Nell'interesse delle organizzazioni di produttori, la produzione venduta direttamente dal produttore tramite una seconda organizzazione di produttori deve essere inclusa nel VPC della seconda organizzazione. La produzione venduta direttamente dal produttore sul mercato non va inclusa nel VPC dell'organizzazione di produttori di cui il produttore è socio.
- (6) A fini di certezza del diritto, occorre chiarire che l'importo del sostegno a favore dei gruppi di produttori, di cui all'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1580/2007, può superare, in talune circostanze, quello previsto per le misure del programma di sviluppo rurale.
- (7) Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il sostegno a favore di azioni ambientali è limitato ai massimali fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽³⁾. Certi tipi di azioni ambientali non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella. Occorre pertanto modificare l'articolo 60, paragrafo 2, affinché tali azioni non siano soggette al suddetto limite.
- (8) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri provvedono affinché le azioni che fanno parte dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori associate, attinti ai fondi di esercizio delle stesse. È opportuno autorizzare i membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori a finanziare azioni o investimenti intrapresi dall'associazione di organizzazioni di produttori, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007, essi possono beneficiare delle misure finanziate dalla Comunità solo indirettamente, ad esempio in conseguenza di effetti di scala.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- (9) L'articolo 120 del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro. In particolare, le lettere a), b) e c) dell'articolo 120 fanno riferimento all'importo dell'indennità. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, dette disposizioni dovrebbero invece riferirsi all'importo del contributo comunitario.
- (10) L'articolo 103 *septies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 impone agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Per motivi di trasparenza, la strategia nazionale applicabile in un dato anno deve essere integrata nelle relazioni annuali degli Stati membri e trasmessa alla Commissione.
- (11) Diversi Stati membri incontrano particolari difficoltà per elaborare in tempo utile la disciplina nazionale in materia di azioni ambientali di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la quale deve essere incorporata nella strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri, a titolo di disposizione transitoria, a differire le decisioni relative ai programmi operativi per il 2009 al più tardi fino al 1° marzo 2009. Entro il 31 gennaio 2009 devono essere presentati gli importi indicativi di tutti i programmi operativi ed entro il 15 marzo 2009 gli importi definitivi approvati.
- (12) Conformemente all'allegato VIII, punto 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, il materiale promozionale deve recare l'emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto della Comunità europea». Occorre specificare che questo obbligo è valido solo per la promozione generica e per la promozione dei marchi di qualità. Deve essere espressamente vietato l'uso dell'emblema della Comunità europea da parte delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali di cui all'articolo 52, paragrafo 7, dello stesso regolamento, per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.
- (13) Conformemente all'allegato XIII, paragrafo 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1580/2007, gli Stati membri devono fornire dati sul volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese. Tuttavia, per motivi di trasparenza, è necessario scomporre questo volume in quantitativi destinati alla distribuzione gratuita e quantitativo totale.
- (14) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (15) Per consentire un'introduzione graduale delle modifiche apportate all'articolo 52, paragrafo 5, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, è opportuno che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1) all'articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.»;

2) l'articolo 36, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) la lettera b) è soppressa;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il loro diritto di voto sulle decisioni relative ai programmi operativi.»;

3) l'articolo 49, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al 75 % nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

b) al 50 % nelle altre regioni.»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Il resto dell'aiuto viene erogato dallo Stato membro sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l'uso che verrà fatto dell'aiuto stesso.»;

4) all'articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dei soci commercializzata dall'organizzazione medesima. La produzione dei soci dell'organizzazione di produttori commercializzata tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui sono soci, ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*), viene contabilizzata nel valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»

5) l'articolo 60, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 bis, paragrafo 3, dell'articolo 103 *quinquies*, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 103 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché dell'articolo 49 del presente regolamento, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.»

b) è aggiunto il quinto comma seguente:

«Il quarto comma non si applica alle azioni ambientali che non hanno un rapporto né diretto né indiretto con una determinata parcella.»

6) all'articolo 63, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che sono organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di esercizio di tali organizzazioni di produttori. Tuttavia, le azioni possono essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori associate,

dai membri delle associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 36, a condizione che tali membri siano produttori o cooperative di produttori;»

7) all'articolo 120, lettere a), b) e c), il termine «indennità» è sostituito dai termini «contributo comunitario»;

8) all'articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«9. In deroga all'articolo 65, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri hanno facoltà di adottare una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009 entro il 1° marzo 2009. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

10. In deroga all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che hanno differito le decisioni sui programmi operativi 2009 secondo il disposto del paragrafo precedente comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una stima dell'importo del fondo di esercizio per il 2009, per l'insieme dei programmi operativi. Essi indicano chiaramente sia l'importo complessivo del fondo di esercizio, sia l'importo totale del finanziamento comunitario per il suddetto fondo. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi riservati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Gli Stati membri di cui al comma precedente comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009, l'importo definitivo approvato del fondo di esercizio per il 2009, per l'insieme dei programmi operativi, con la suddivisione di cui sopra.»

9) gli allegati VIII e XIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti 4 e 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono modificati come segue:

1) nell'allegato VIII, punto 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità deve recare l'emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: "Campagna finanziata con l'aiuto della Comunità europea". Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali di cui all'articolo 52, paragrafo 7, non hanno il diritto di utilizzare l'emblema della Comunità europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.»;

2) l'allegato XIII è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Atti legislativi nazionali adottati in applicazione della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis, e della parte II, titolo II, capo II, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell'anno di riferimento.»;

b) al paragrafo 2, lettera a), il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate.».

REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

che modifica gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.
- (2) Il sistema di duplice controllo in vigore nei riguardi della Cina scadrà il 31 dicembre 2008.
- (3) Il Consiglio ha approvato con la decisione 2008/939/CE ⁽²⁾ la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia.

(4) Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono così modificati:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1⁽¹⁾

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2009	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		

(¹) N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Tessuti di fibre sintetiche (discontinue e cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10	6,48	154
5	Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), gilè, twinset, cardigan, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	4,53	221
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 19, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00		
22 a)	di cui: acrilici ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90		

GRUPPO II B

12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per donna o ragazza; giacche, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	1,43	700

(1)	(2)	(3)	(4)
18	<p>Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia</p> <p>6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90</p> <p>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia</p> <p>6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10</p>		
19	<p>Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia</p> <p>6213 20 00 ex 6213 90 00</p>	59	17
21	<p>Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41</p>	2,3	435
24	<p>Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo</p> <p>6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00</p> <p>Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza</p> <p>6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00</p>	3,9	257
26	<p>Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00</p>	3,1	323
27	<p>Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza</p> <p>6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10</p>	2,6	385
28	<p>Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00</p>	1,61	620
29	<p>Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31</p>	1,37	730
31	<p>Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia</p> <p>ex 6212 10 10 6212 10 90</p>	18,2	55
68	<p>Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88</p> <p>6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90</p>		
73	<p>Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00</p>	1,67	600

(1)	(2)	(3)	(4)
76	<p>Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo</p> <p>6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10</p> <p>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza</p> <p>6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10</p>		
77	<p>Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia</p> <p>ex 6211 20 00</p>		
78	<p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77</p> <p>6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90</p>		
83	<p>Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75</p> <p>ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00</p>		

GRUPPO III A

33	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza</p> <p>5407 20 11</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili</p> <p>6305 32 19 6305 33 90</p>		
34	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza</p> <p>5407 20 19</p>		
35	<p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114</p> <p>5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
35 a)	<p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
36	<p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria</p> <p>5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
36 a)	<p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90		
40	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 ex 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99		

(1)	(2)	(3)	(4)
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 00 10		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati 5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

10	Guanti a maglia 6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10		
67 a)	di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19 Calze da donna, di fibre sintetiche ex 6115 10 90 6115 96 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insieme, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90	1,54	650

(1)	(2)	(3)	(4)
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90		
91	Tende 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 00		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 40 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00 ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90		
120	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia ex 6214 90 00		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani ex 5602 10 38 ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 00 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
154	<p>Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura</p> <p>5001 00 00</p> <p>Seta greggia (non torta)</p> <p>5002 00 00</p> <p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati</p> <p>ex 5003 00 00</p> <p>Lane, non cardate né pettinate</p> <p>5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00</p> <p>Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati</p> <p>5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00</p> <p>Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati</p> <p>5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00</p> <p>Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani</p> <p>5104 00 00</p> <p>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00</p> <p>Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca</p> <p>5305 00 00</p> <p>Cotone non cardato né pettinato</p> <p>5201 00 10 5201 00 90</p> <p>Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00</p> <p>Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5302 10 00 5302 90 00</p> <p>Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p> <p>Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5303 10 00 5303 90 00</p> <p>Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p>		
156	<p>Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza</p> <p>6106 90 30 ex 6110 90 90</p>		
157	<p>Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156</p> <p>ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
159	<p>Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta</p> <p>6204 49 10 6206 10 00</p> <p>Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta</p> <p>6214 10 00</p> <p>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta</p> <p>6215 10 00</p>		
160	<p>Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta</p> <p>ex 6213 90 00</p>		
161	<p>indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159</p> <p>6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00</p>		

ALLEGATO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2009	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	pezzi/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
163 ⁽¹⁾	<p>Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto</p> <p>3005 90 31</p>		

⁽¹⁾ Si applica solo alle importazioni dalla Cina.

ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.
2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli ('bébés')" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2009	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	pezzi/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I			
ex 20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia ex 6302 29 90 ex 6302 39 90		
ex 32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted» ex 5802 20 00 ex 5802 30 00		
ex 39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118 ex 6302 59 90 ex 6302 99 90		
GRUPPO II			
ex 12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè) ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00	24,3	41
ex 13	Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59
ex 14	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo ex 6210 20 00	0,72	1 389
ex 15	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo ex 6210 30 00	0,84	1 190
ex 18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10		
ex 19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00	59	17

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo ex 6107 29 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 39 00	3,9	257
ex 27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza ex 6104 59 00	2,6	385
ex 28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia ex 6103 49 00 ex 6104 69 00	1,61	620
ex 31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10 ex 6212 10 90	18,2	55
ex 68	Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88 ex 6209 90 90		
ex 73	Tute sportive a maglia ex 6112 19 00	1,67	600
ex 78	Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15 ex 6210 40 00 ex 6210 50 00		
ex 83	Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia ex 6112 20 00 ex 6113 00 90		

GRUPPO III A

ex 38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 99 90		
ex 40	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00		
ex 58	Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati ex 5701 90 10 ex 5701 90 90		
ex 59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 90		
ex 60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati ex 5805 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00		
ex 62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ex 5606 00 91 ex 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti ex 5807 10 10 ex 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili ex 5808 10 00 ex 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90		
ex 63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00		
ex 65	Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63 ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00		
ex 66	Coperte, escluse quelle a maglia ex 6301 10 00		

GRUPPO III B

ex 10	Guanti a maglia ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00	17 paia	59
ex 67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10		
ex 69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 19 00	7,8	128
ex 72	Costumi, mutandine e slip da bagno ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00	9,7	103
ex 75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo ex 6103 10 90 ex 6103 29 00	0,80	1 250
ex 85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159 ex 6215 90 00	17,9	56

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00	8,8	114
ex 87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 90 ex 6216 00 00		
ex 88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébé"), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00		
ex 91	Tende ex 6306 29 00		
ex 94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ex 5601 10 90 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00		
ex 95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91		
ex 97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde ex 5608 90 00		
ex 98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 ex 5609 00 00 ex 5905 00 10		
ex 99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria ex 5901 10 00 ex 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 5904 10 00 ex 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100 ex 5907 00 00		
ex 100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99		
ex 109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno ex 6306 19 00 ex 6306 30 00		
ex 110	Materassi pneumatici, tessuti ex 6306 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende ex 6306 99 00		
ex 112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114 ex 6307 20 00 ex 6307 90 99		
ex 113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia ex 6307 10 90		
ex 114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136 ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 10 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90		
120	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90		
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia ex 6214 90 00		

GRUPPO V

124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136 A	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti 5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90		
136 B	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani ex 5602 10 38 ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 00 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati" ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
152	<p>Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti</p> <p>5602 10 11</p>		
153	<p>Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303</p> <p>6305 10 10</p>		
154	<p>Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura</p> <p>5001 00 00</p> <p>Seta greggia (non torta)</p> <p>5002 00 00</p> <p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati</p> <p>ex 5003 00 00</p> <p>Lane, non cardate né pettinate</p> <p>5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00</p> <p>Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati</p> <p>5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00</p> <p>Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati</p> <p>5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00</p> <p>Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani</p> <p>5104 00 00</p> <p>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00</p> <p>Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca</p> <p>5305 00 00</p> <p>Cotone non cardato né pettinato</p> <p>5201 00 10 5201 00 90</p> <p>Cotone non cardato né pettinato</p> <p>5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00</p> <p>Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5302 10 00 5302 90 00</p> <p>Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p> <p>Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5303 10 00 5303 90 00</p> <p>Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90		
157	Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156 ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159 6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00»		

2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Bielorussia
Russia
Serbia
Uzbekistan»

3) L'allegato III è così modificato:

a) All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

— due lettere che identificano il paese esportatore:

— Bielorussia = BY

— Serbia = RS

— Uzbekistan = UZ

— due lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di destinazione:

— AT = Austria

— BG = Bulgaria

— BL = Benelux

— CY = Cipro

- CZ = Repubblica ceca
- DE = Repubblica federale di Germania
- DK = Danimarca
- EE = Estonia
- GR = Grecia
- ES = Spagna
- FI = Finlandia
- FR = Francia
- GB = Regno Unito
- HU = Ungheria
- IE = Irlanda
- IT = Italia
- LT = Lituania
- LV = Lettonia
- MT = Malta
- PL = Polonia
- PT = Portogallo
- RO = Romaniaa
- SE = Svezia
- SI = Slovenia
- SK = Slovacchia

- un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "8" per il 2008 e "9" per il 2009;
- un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.»

b) La tabella A è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie cui si applica il sistema di duplice controllo

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Uzbekistan	I A	1	tonnellata
		3	tonnellata
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	8	1 000 pezzi	
II B	26	1 000 pezzi»	

- c) La tabella B è soppressa.
 4) L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Applicabili per l'anno 2009

BIELORUSSIA	Categoria	Unità	Contingente dal 1° gennaio 2009
Gruppo IA	1	tonnellate	1 586
	2	tonnellate	6 643
	3	tonnellate	242
Gruppo IB	4	1 000 pezzi	1 839
	5	1 000 pezzi	1 105
	6	1 000 pezzi	1 705
	7	1 000 pezzi	1 377
	8	1 000 pezzi	1 160
Gruppo IIA	20	tonnellate	329
	22	tonnellate	524
Gruppo IIB	15	1 000 pezzi	1 726
	21	1 000 pezzi	930
	24	1 000 pezzi	844
	26/27	1 000 pezzi	1 117
	29	1 000 pezzi	468
	73	1 000 pezzi	329
Gruppo IIIB	67	tonnellate	359
Gruppo IV	115	tonnellate	420
	117	tonnellate	2 312
	118	tonnellate	471»

5) La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Tabella

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime di traffico di perfezionamento passivo

Applicabili per l'anno 2009

BIELORUSSIA	Categoria	Unità	Dal 1° gennaio 2009
Gruppo IB	4	1 000 pezzi	6 610
	5	1 000 pezzi	9 215
	6	1 000 pezzi	12 290
	7	1 000 pezzi	9 225
	8	1 000 pezzi	3 140
Gruppo IIB	15	1 000 pezzi	5 387
	21	1 000 pezzi	3 584
	24	1 000 pezzi	922
	26/27	1 000 pezzi	4 492
	29	1 000 pezzi	1 820
	73	1 000 pezzi	6 979»

6) Le tabelle dell'allegato VIII sono sostituite dalla seguente:

«1. PAESE	2. Uso anti- pato	3. Riporto	4. Trasferimenti dalla cat. 1 alle categorie 2 e 3	5. Trasferimenti tra le catego- rie 2 e 3	6. Trasferi- menti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8	7. Trasferi- menti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV	8. Aumento massimo in ciascuna ca- tegoria	9. Condizioni supplementari
Bielorus- sia	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto ri- guarda la co- lonna 7, sono autorizzati an- che i trasferi- menti da e verso il gruppo V. Per le catego- rie del gruppo I, il li- mite della co- lonna 8 è del 13 %
Serbia	5 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %	17 %	Per quanto ri- guarda la co- lonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi catego- ria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III»

REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2008 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2008****recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (2) I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.
- (3) La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda e Irlanda del Nord è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di diossina rilevati di recente nelle carni suine originarie dell'Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione.
- (4) In Irlanda, svariati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di risalire all'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati nelle carni suine, le autorità competenti hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti.
- (5) L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda del Nord. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte il mercato nell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda del Nord, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti.
- (6) A norma all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara.
- (7) Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda del Nord richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente.
- (8) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾, ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.
- (9) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.
- (10) Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini allevati in aziende risultate esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord e macellati in Irlanda del Nord.
- (11) Per agevolare la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

- (12) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire.
- (13) È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato.
- (14) Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo.
- (15) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti:
- a) sono ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord almeno negli ultimi due mesi prima di essere macellati in Irlanda del Nord;
- b) sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti per i quali si sia accertato che non hanno fatto uso di mangimi contaminati da un forte tasso di diossina e di policlorobifenili (PCB).
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle domande

3. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in Irlanda del Nord a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.
5. Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.
6. Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Quantitativi minimi

I quantitativi minimi per domanda sono i seguenti:

- a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- b) 15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 5

Cauzioni

Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi dell'aiuto figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.

Articolo 6

Quantitativo totale

Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 15 000 tonnellate in peso del prodotto.

Articolo 7

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie di prodotti	Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importi dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/t)				Detrazioni (EUR)
		90 giorni	120 giorni	150 giorni	180 giorni	per giorno
1	2	3	4	5	6	7
Categoria 1						
ex 0203 11 10	Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale ⁽¹⁾	278	315	352	389	1,24
Categoria 2						
ex 0203 12 11	Prosciutti					
ex 0203 12 19	Spalle					
ex 0203 19 11	Parti anteriori					
ex 0203 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone ⁽²⁾ ⁽³⁾	337	379	421	463	1,41
ex 0203 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾					
Categoria 3						
ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	164	197	230	263	1,09
ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole					
Categoria 4						
ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti alle parti centrali («middles»), con o senza la cotenna o il lardo, disossati ⁽⁶⁾	255	290	325	360	1,17

⁽¹⁾ Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

⁽²⁾ Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

⁽³⁾ La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

⁽⁴⁾ Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

⁽⁵⁾ La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

⁽⁶⁾ La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 21 e il 27 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo sette persone fisiche all'elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. Le motivazioni delle modifiche sono state comunicate alla Commissione.

(3) Occorre modificare opportunamente l'allegato I.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(5) Poiché l'elenco dell'ONU non contiene gli indirizzi attuali delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (1) Abdulbasit **Abdulrahim** (alias (a) Abdul Basit Fakil **Abdul Rahim**, (b) Abdelbasit **Abdelrahim**, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fakil Mahoud). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 2.7.1968. Luogo di nascita: Gdabia, Libia. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group/LIFG); (c) ha ricoperto alte cariche nel LIFG nel Regno Unito; (d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.
- (2) Redouane **El Habhab** (alias Abdelrahman). Indirizzo: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969; Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 1005552350 (rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26 marzo 2011). Altre informazioni: attualmente in carcere a Lubecca, Germania.
- (3) Maftah Mohamed **Elmabruk** (alias (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.5.1950. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW503042C; (b) residente britannico; (c) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.
- (4) Abdelrazag Elsharif **Elosta** (alias Abdelrazag Elsharif **Al Usta**) Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita 20.6.1963. Luogo di nascita: Soguma, Libia. Passaporto n.: 304875071 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW669539D; (b) coinvolto nella raccolta di fondi e nell'intermediazione finanziaria per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.
- (5) Fritz Martin **Gelowicz** (alias Robert Konars (nato il 10.4.1979 a Liegi, Belgio), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 1.9.1979. Luogo di nascita: Monaco, Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino all'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz. Addestrato alla fabbricazione e all'uso di esplosivi; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).
- (6) Daniel Martin **Schneider** (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valido fino al 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valida fino al 16.5.2011 (dichiarata smarrita)). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).
- (7) Adem **Yilmaz** (alias Talha) Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt, Turchia. Nazionalità: turca. Passaporto n.: TR-P 614 166 (passaporto turco rilasciato dal consolato generale turco di Francoforte sul Meno il 22.3.2006, valido fino al 15.9.2009. Indirizzo: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (indirizzo precedente). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Daniel Martin Schneider; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di portare avanti gli sforzi per creare un mercato unico dei servizi di trasporto ferroviario, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/49/CE ⁽³⁾ che istituisce un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie.
- (2) Inizialmente le procedure di autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli ferroviari erano disciplinate dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽⁴⁾, e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale ⁽⁵⁾, per le parti nuove o adattate del sistema ferroviario comunitario e nella direttiva 2004/49/CE per i veicoli già in servizio. Conformemente alle disposizioni sul miglioramento della legislazione e al fine di semplificare e attualizzare la normativa comunitaria, tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni di messa in servi-

zio di veicoli ferroviari dovrebbero essere incorporate in un unico atto legislativo. Pertanto, l'attuale articolo 14 della direttiva 2004/49/CE dovrebbe essere abrogato e una nuova disposizione relativa all'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli già in servizio dovrebbe essere inserita nella direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ⁽⁶⁾, (in seguito denominata «direttiva sull'interoperabilità ferroviaria»), che ha sostituito le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

- (3) Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2006, della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF) diventano applicabili nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei veicoli. Conformemente alle CUV (norme uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale) annesse alla stessa i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i loro carri presso un'impresa ferroviaria. Il vecchio accordo, il Regolamento Internazionale Veicoli (RIV), tra le imprese ferroviarie ha cessato di essere applicabile ed è stato in parte sostituito da un nuovo accordo privato volontario (Contratto generale di utilizzazione dei carri, GCU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci in virtù del quale questi ultimi sono responsabili della manutenzione dei propri carri. Per dare un seguito a tali cambiamenti e rendere più agevole l'applicazione della direttiva 2004/49/CE relativamente alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, bisognerebbe definire i concetti di «detentore» e «soggetto responsabile della manutenzione» e precisare i rapporti tra tali soggetti e le imprese ferroviarie.

- (4) La definizione di «detentore» dovrebbe essere il più possibile simile a quella utilizzata nella convenzione COTIF del 1999. Vari sono i soggetti che possono essere identificati come detentori di un veicolo: il proprietario, un'impresa che svolge attività con un parco carri, un'impresa che noleggia veicoli ad un'impresa ferroviaria, un'impresa ferroviaria, o un gestore dell'infrastruttura che utilizza veicoli per la manutenzione della propria infrastruttura. I suddetti soggetti dispongono del veicolo ai fini del suo impiego come mezzo di trasporto da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. Onde evitare qualsiasi dubbio, il detentore dovrebbe essere chiaramente identificato nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

⁽¹⁾ GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 3 marzo 2008 (GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 1° dicembre 2008.

⁽³⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

- (5) Per garantire coerenza con la vigente legislazione ferroviaria ed evitare oneri superflui, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le linee ferroviarie di interesse storico, museale e turistico dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (6) Prima di mettere in servizio un veicolo o utilizzarlo sulla rete, il soggetto responsabile della sua manutenzione dovrebbe figurare nel RIN. Il soggetto responsabile della manutenzione potrebbe essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e certificarlo ricorrendo a misure alternative in caso di veicoli registrati in paesi terzi e mantenuti a norma della legislazione di tali paesi, di veicoli utilizzati su reti o linee a scartamento differente da quello principalmente utilizzato sulla rete ferroviaria della Comunità e per il quale il requisito di identificare il soggetto responsabile della manutenzione è garantito da accordi internazionali con paesi terzi e veicoli utilizzati da ferrovie storiche, museali e turistiche o equipaggiamenti militari o trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tali situazioni, lo Stato membro interessato dovrebbe poter accettare veicoli sulla rete per la quale è responsabile senza che a tali veicoli sia assegnato un soggetto responsabile della manutenzione o senza che tale soggetto sia oggetto di certificazione. Ciò nondimeno, tali deroghe dovrebbero essere oggetto di decisioni formali dello Stato membro in questione ed essere valutate dall'Agenzia ferroviaria europea (in seguito denominata l'«Agenzia») nel contesto della sua relazione sui risultati ottenuti in materia di sicurezza.
- (8) Quando un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura utilizza un veicolo per il quale non è registrato un soggetto responsabile della manutenzione o per il quale il soggetto responsabile della manutenzione non è stato oggetto di certificazione, essi dovrebbero verificare tutti i rischi connessi all'utilizzazione di tale veicolo. La capacità di controllare tali rischi dovrebbe essere dimostrata dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura mediante la certificazione del loro sistema di gestione della sicurezza e, ove applicabile, mediante la loro certificazione di sicurezza o autorizzazione.
- (9) Per i vagoni merci, il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe essere oggetto di certificazione in base ad un sistema che sarà elaborato dall'Agenzia e adottato dalla Commissione. Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, la certificazione dovrebbe essere inclusa nella procedura relativa alla certificazione di sicurezza o autorizzazione. Il certificato rilasciato a tale soggetto garantirebbe che i requisiti della presente direttiva in materia di manutenzione siano soddisfatti per qualsiasi vagone merci di cui esso è responsabile. Il certificato dovrebbe essere valido in tutta la Comunità e dovrebbe essere rilasciato da un organismo in grado di verificare il sistema di manutenzione istituito da tali entità. Poiché i vagoni merci sono utilizzati frequentemente nel trasporto internazionale e un responsabile della manutenzione può volere utilizzare officine basate in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione dovrebbe poter effettuare i propri controlli nell'intera Comunità.
- (10) I requisiti in materia di manutenzione sono in corso di elaborazione nell'ambito della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, in particolare come parte delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) relative al materiale rotabile. A seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva, è necessario garantire la coerenza tra le suddette STI e i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione in materia di certificazione, che dovranno essere adottati dalla Commissione. Essa raggiungerà tale scopo modificando, se del caso, le pertinenti STI secondo la procedura prevista dalla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.
- (11) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2004/49/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (13) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di rivedere e adeguare gli allegati della direttiva 2004/49/CE, adottare e rivedere metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza, nonché di istituire un sistema di certificazione ai fini della manutenzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/49/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (14) L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva rappresenterebbero un obbligo sproporzionato ed inutile a carico di uno Stato membro che sia privo di sistema ferroviario e che non ne prospetti la costruzione nell'immediato futuro. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esonerato dall'obbligo di attuare e applicare la presente direttiva fintantoché sia privo di sistema ferroviario.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (15) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2004/49/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, sono inseriti i seguenti punti:
- «d) veicoli storici che circolano sulle reti nazionali sempre che siano conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionale al fine di assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli stessi;
- e) ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, compresi le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»
- 2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:
- «s) “detentore”: soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o che possa farne uso e che sia registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)^(*), (in seguito denominata “direttiva sull'interoperabilità ferroviaria”);
- t) “soggetto responsabile della manutenzione”: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;
- u) “veicolo”: veicolo ferroviario adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi.

(*) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.»;

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

- 3) all'articolo 4, paragrafo 4, il termine «adetto alla manutenzione di vagoni» è sostituito dal termine «detentore»;
- 4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Anteriormente al 30 aprile 2009, l'allegato I è soggetto a revisione, in particolare al fine di includervi le definizioni comuni dei CSI e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

- 5) l'articolo 6 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Anteriormente al 30 aprile 2008 la Commissione adotta una prima serie di CSM, che comprende almeno i metodi descritti nel paragrafo 3, lettera a). Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione adotta una seconda serie di CSM, che contempla la restante parte dei metodi descritti nel paragrafo 3. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le suddette misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

- b) nel paragrafo 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) qualora non siano contemplati dalle STI, metodi atti a verificare che i sottosistemi strutturali del sistema ferroviario siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali loro applicabili.»;

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I CSM sono soggetti a revisioni periodiche, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e dell'evoluzione globale della sicurezza ferroviaria e degli obblighi imposti agli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

6) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«3. La prima serie di progetti di CST si basa su un esame degli obiettivi esistenti e dei risultati conseguiti dagli Stati membri in materia di sicurezza e garantisce che l'attuale sicurezza del sistema ferroviario non sia ridotta in nessuno Stato membro. Essi sono adottati dalla Commissione anteriormente al 30 aprile 2009 e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

La seconda serie di progetti di CST si basa sull'esperienza acquisita con la prima serie di CST e la relativa attuazione. Essi riflettono tutti i settori prioritari in cui la sicurezza deve essere migliorata ulteriormente. Essi sono adottati dalla Commissione anteriormente al 30 aprile 2011 e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I CST sono soggetti a revisioni periodiche, tenendo conto dello sviluppo globale della sicurezza ferroviaria. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

7) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»;

b) nel paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»;

8) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Manutenzione dei veicoli

1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.

3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell'articolo 4, il soggetto assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione. A tal fine, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con:

a) il diario di manutenzione di ciascun veicolo;

b) i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni STI.

Il soggetto responsabile della manutenzione effettua la manutenzione esso stesso o la affida a officine di manutenzione.

4. Nel caso di vagoni merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo accreditato o riconosciuto a norma del paragrafo 5 o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Il processo di accreditamento deve essere fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, quali la serie di norme europee EN 45 000. Il processo di riconoscimento si basa anch'esso su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità.

Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto dei requisiti da adottare a norma del paragrafo 5 deve essere verificato dalla pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza secondo le procedure di cui agli articoli 10 o 11 ed essere confermato sui certificati specifici in tali procedure.

5. In base ad una raccomandazione dell'Agenzia, la Commissione adotta, entro 24 dicembre 2010, una misura che introduce un sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci. I certificati rilasciati in base a tale sistema confermano il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.

La misura include i requisiti riguardanti:

- a) il sistema di manutenzione istituito dal soggetto;
- b) il formato e la validità del certificato rilasciato al soggetto;
- c) i criteri per l'accreditamento o il riconoscimento dell'organismo o degli organismi responsabili del rilascio dei certificati e che assicurano i controlli necessari al funzionamento del sistema di certificazione;
- d) la data di applicazione del sistema di certificazione, incluso un periodo di transizione di un anno per i soggetti incaricati della manutenzione già esistenti.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 *bis*.

La Commissione, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, entro il 24 dicembre 2018, riesamina la presente misura al fine di includervi tutti i veicoli e di aggiornare, ove necessario, il sistema di certificazione applicabile ai vagoni merci.

6. I certificati rilasciati a norma del paragrafo 5 sono validi in tutta la Comunità.

7. L'Agenzia valuta il processo di certificazione posto in atto a norma del paragrafo 5 presentando una relazione alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della misura in questione.

8. Gli Stati membri possono decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative nei casi seguenti:

- a) veicoli registrati in un paese terzo e mantenuti a norma della legislazione di tale paese;
- b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 3 è garantito da accordi internazionali con paesi terzi;
- c) veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tal caso saranno concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.

Tali misure alternative saranno attuate mediante deroghe concesse dalle autorità nazionali per la sicurezza competenti:

- a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;
- b) per il rilascio di certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture a norma degli articoli 10 e 11 della presente direttiva, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.

Tali deroghe saranno identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Laddove risulti che si stiano correndo rischi indebiti di sicurezza sul sistema ferroviario comunitario, l'Agenzia ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione prende contatto con le parti interessate e, se del caso, invita lo Stato membro a ritirare le proprie decisioni di deroga.»;

9) l'articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 15 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, e controllarne il funzionamento e la manutenzione conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che le informazioni in materia di sicurezza prescritte ivi contenute siano precise ed aggiornate.»;

10) all'articolo 18 è aggiunta la seguente lettera:

«e) le deroghe decise a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 8.»;

11) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Adeguamento degli allegati

Gli allegati sono adeguati al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

12) l'articolo 27 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) il paragrafo 4 è abrogato;

13) nell'allegato II è abrogato il punto 3.

Articolo 2

Attuazione e applicazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli obblighi di attuazione e applicazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 dicembre 2008**

che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽³⁾, dispone l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità. Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽⁵⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 si basa sull'esperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS) adottato a livello internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite.

(3) Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell'applicazione di altri atti comunitari, quali la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽⁶⁾, la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ⁽⁷⁾, la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ⁽⁸⁾, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽⁹⁾, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁰⁾, e la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria ⁽¹¹⁾.

(4) L'incorporazione nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l'introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L'analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 1272/2008, l'ambito di applicazione dei rispettivi atti dovrebbe restare inalterato.

⁽¹⁾ GU C 120 del 16.5.2008, pag. 50.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2008.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽⁷⁾ GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

⁽¹¹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

- (5) È inoltre necessario adeguare la direttiva 76/768/CEE per tener conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾.
- (6) È opportuno che nella direttiva 1999/13/CE sia rispecchiata la sostituzione della frase di rischio R40 con le due nuove frasi di rischio R40 e R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE, al fine di garantire una corretta transizione alle indicazioni di pericolo specificate dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (7) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE dovrebbe essere completata il 1° giugno 2015. I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, così come gli operatori le cui attività rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/13/CE. A tutti questi soggetti dovrebbe essere consentito di elaborare la propria strategia di transizione ai sensi della presente direttiva seguendo un calendario analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (8) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (9) Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE,
- 1) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;
- 2) all'articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (*), o nell'allegato IX della presente direttiva.
- (*) GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.»;
- 3) dal 1° dicembre 2010, l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:
- «Articolo 4 ter
- È vietato l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*). A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
- (*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;
- 4) dal 1° dicembre 2010, all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 76/768/CEE

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.;
- 5) nell'allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (EC-VAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 88/378/CEE

La direttiva 88/378/CEE è modificata come segue:

- 1) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscela» in tutto il testo;
- 2) dal 1° dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:
- i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1.

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

- 3) dal 1° giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1.

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

- 4) dal 1° dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (*), o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.

(*) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.»;

5) dal 1° giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.»;

6) dal 1° dicembre 2010, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:

a) ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l'uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»;

7) dal 1° giugno 2015, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici

a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono sostanze o miscele che corrispondono a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I di tale regolamento:

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.»

Articolo 3

Modifiche della direttiva 1999/13/CE

La direttiva 1999/13/CE è così modificata:

1) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) dal 1° dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono quanto prima sostituite, nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;

b) dal 1° giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono quanto prima sostituite, nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;

c) il paragrafo 8 è modificato come segue:

i) i termini «la frase di rischio R40» sono sostituiti dai termini «le frasi di rischio R40 o R68»;

ii) i termini «l'etichettatura R40» sono sostituiti dai termini «l'etichettatura R40 o R68»;

iii) dal 1° giugno 2015, i termini «le frasi di rischio R40 o R68» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341 o H351»;

iv) dal 1° giugno 2015, i termini «l'etichettatura R40 o R68» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341 o H351»;

d) dal 1° giugno 2015, al paragrafo 9, i termini «frasi di rischio» sono sostituiti dai termini «indicazioni di pericolo»;

e) il paragrafo 13 è modificato come segue:

i) i termini «l'etichettatura R40, R60 o R61» sono sostituiti dai termini «le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61»;

ii) dal 1° giugno 2015, i termini «le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61» sono sostituiti dai termini «le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D».

Articolo 4

Modifica della direttiva 2000/53/CE

Dal 1° dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all'articolo 2, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11) “sostanza pericolosa”, le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*);

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2002/96/CE

La direttiva 2002/96/CE è modificata come segue:

1) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

2) dal 1° dicembre 2010, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) “sostanze o miscele pericolose”: le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (*), o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (**):

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1.

(*) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(**) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

3) dal 1° giugno 2015, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) “sostanze o miscele pericolose”: le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*);

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1;

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

4) nell'allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

Articolo 6

Modifica della direttiva 2004/42/CE

L'articolo 2 della direttiva 2004/42/CE è modificato come segue:

a) nel paragrafo 3, il termine «preparato» è sostituito dal termine «miscela»;

b) nel paragrafo 8, il termine «preparato» è sostituito dal termine «miscela».

Articolo 7

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2008****relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma deve dare la priorità alla minaccia terroristica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

(4) Nell'aprile 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni dell'EPCIP in cui ha ribadito che gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all'interno dei loro confini nazionali, accogliendo nel contempo favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione intesi a sviluppare una procedura europea per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee («ECI») e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha richiesto la preparazione di una strategia globale per la protezione delle infrastrutture critiche. In risposta, il 20 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo, nella quale sono indicate le proposte per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati terroristici che coinvolgono le infrastrutture critiche.

(5) La presente direttiva costituisce il primo passo di approccio graduale inteso a individuare e designare ECI e a valutare la necessità di migliorarne la protezione. Tale direttiva si riferisce specificatamente ai settori dell'energia e dei trasporti, e dovrebbe essere rivista al fine di valutarne l'impatto e di esaminare la necessità di includere nel suo campo di applicazione altri settori, tra i quali anche quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («ICT»).

(2) Il 17 novembre 2005 la Commissione ha adottato un libro verde relativo a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, nel quale si indicavano le politiche alternative da seguire concernenti sia l'elaborazione di tale programma sia la rete informativa di allerta delle infrastrutture critiche. Le risposte al libro verde hanno sottolineato il valore aggiunto di un quadro comunitario per la protezione delle infrastrutture critiche. È stata quindi riconosciuta la necessità di rafforzare la capacità di protezione delle infrastrutture critiche in Europa e di contribuire a ridurre la vulnerabilità, ed è stata sottolineata l'importanza dei principi chiave di sussidiarietà, proporzionalità e complementarità, nonché del dialogo con le parti interessate.

(6) La responsabilità principale e definitiva della protezione delle ECI ricade sugli Stati membri e sui proprietari/operatori di tali infrastrutture.

(3) Nel dicembre 2005 il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha invitato la Commissione a presentare una proposta di programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, «EPCIP»), stabilendo che questo dovrebbe basarsi su un approccio multirischio che dia la priorità alla lotta contro le minacce terroristiche. Nell'ambito di tale approccio, il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto delle minacce di origine umana

(7) Vi sono nella Comunità infrastrutture critiche la cui distruzione o il cui danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero. Ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. È opportuno che tali ECI siano individuate e designate come tali attraverso una comune procedura. La valutazione dei requisiti di sicurezza per tali infrastrutture dovrebbe essere effettuata in base ad un approccio minimo comune. Gli schemi di cooperazione bilaterale fra Stati membri nel settore della protezione delle infrastrutture critiche costituiscono un modo consolidato ed efficace di tutelare le infrastrutture critiche transfrontaliere. L'EPCIP dovrebbe basarsi su tali forme di cooperazione. Le informazioni concernenti la designazione di una determinata infrastruttura come ECI dovrebbero essere classificate a un livello appropriato conformemente alla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

⁽¹⁾ Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 116 del 26.5.2007, pag. 1.

- (8) Poiché vari settori hanno un'esperienza, una competenza e requisiti particolari in materia di protezione delle infrastrutture critiche, occorre sviluppare e attuare un approccio comunitario che tenga conto delle specificità settoriali e delle misure settoriali esistenti, segnatamente quelle già esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, e, se del caso, degli accordi transfrontalieri di assistenza reciproca già esistenti fra proprietari/operatori di infrastrutture critiche. Data l'enorme implicazione del settore privato nella sorveglianza e nella gestione dei rischi, nei piani di continuità dell'attività e nel recupero post catastrofe, l'approccio comunitario deve incoraggiare la piena partecipazione di tale settore.
- (9) In riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari soggetti alla pertinente normativa in materia nucleare, compresi i trattati e il diritto comunitario.
- (10) La presente direttiva completa le misure settoriali esistenti a livello comunitario e a livello degli Stati membri. Qualora vi siano già dei meccanismi comunitari, essi devono continuare ad essere utilizzati per garantire l'attuazione globale della presente direttiva. È opportuno evitare doppij o contraddizioni tra vari atti o disposizioni.
- (11) Tutte le ECI designate come tali dovrebbero disporre di piani di sicurezza per gli operatori («PSO») o di misure equivalenti, comprendenti l'individuazione delle strutture importanti, una valutazione dei rischi e l'individuazione, la selezione e la prioritizzazione di contromisure e procedure. Al fine di evitare lavori inutili e doppij, ogni Stato membro dovrebbe verificare in primo luogo se i proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono di PSO o di misure simili. In mancanza di tali piani, ogni Stato membro dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'adozione di misure appropriate. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità più indicate per l'elaborazione dei PSO.
- (12) Le misure, i principi, le linee guida, comprese le misure comunitarie nonché gli schemi di cooperazione bilaterale e/o multilaterale, che prevedono un piano simile o equivalente a un PSO o che prevedono un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o uno equivalente sono considerati conformi ai requisiti della presente direttiva concernenti rispettivamente il PSO o il funzionario di collegamento in materia di sicurezza.
- (13) Per tutte le ECI designate come tali dovrebbero essere nominati funzionari di collegamento in materia di sicurezza per facilitare la cooperazione e la comunicazione con le autorità nazionali competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche. Al fine di evitare lavori inutili e doppij, ogni Stato membro dovrebbe verificare in primo luogo se i proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono già di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente. In mancanza di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'adozione di misure appropriate. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità più indicate per la nomina dei funzionari di collegamento in materia di sicurezza.
- (14) L'efficace individuazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità nei settori specifici richiede comunicazione sia fra i proprietari/gli operatori delle ECI e gli Stati membri, sia fra gli Stati membri e la Commissione. Occorre che ogni Stato membro raccolga informazioni sulle ECI situate nel suo territorio e che la Commissione riceva dagli Stati membri informazioni generali sui rischi, sulle minacce e sulle vulnerabilità in settori in cui sono state individuate le ECI e nel caso su eventuali miglioramenti delle infrastrutture critiche europee e dipendenze intersettoriali, che, se necessario, potrebbero costituire la base per l'elaborazione di proposte specifiche da parte della Commissione sul miglioramento della protezione delle ECI.
- (15) Per facilitare i miglioramenti nella protezione delle ECI si possono elaborare metodologie comuni di individuazione e classificazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità relativi agli elementi d'infrastruttura.
- (16) Ai proprietari/agli operatori delle ECI dovrebbe essere dato accesso, in primo luogo tramite le autorità competenti dello Stato membro, alle migliori prassi e metodologie per la protezione delle infrastrutture stesse.
- (17) Un'efficace protezione delle ECI richiede comunicazione, coordinamento e cooperazione a livello nazionale e comunitario. Il miglior modo di realizzarli è la designazione in ogni Stato membro di punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punti di contatto PICE») incaricati di coordinare le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee sia a livello interno che con gli altri Stati membri e la Commissione.

(18) Per sviluppare le attività di protezione delle infrastrutture critiche europee in ambiti che richiedono un certo grado di riservatezza, è opportuno garantire uno scambio di informazioni coerente e sicuro nell'ambito della presente direttiva. È importante rispettare le norme di riservatezza ai sensi della legislazione nazionale vigente o del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾, con riguardo a fatti specifici relativi ad elementi infrastrutturali critici che potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni con conseguenze inaccettabili per tali strutture. Le informazioni classificate dovrebbero essere protette conformemente alla normativa comunitaria e degli Stati membri in materia. Ciascuno Stato membro e la Commissione dovrebbero rispettare la classificazione di sicurezza pertinente dei documenti conferita dall'originatore del documento.

(19) È opportuno che lo scambio di informazioni sulle ECI avvenga in un contesto di fiducia e sicurezza. La condivisione delle informazioni richiede un rapporto di fiducia tale che le imprese e le organizzazioni siano a conoscenza del fatto che i loro dati sensibili e riservati saranno sufficientemente protetti.

(20) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'introduzione di una procedura di individuazione e designazione delle ECI e di un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee («ECI»), e un

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione al fine di contribuire alla protezione delle persone.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «infrastruttura critica» un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;
- b) «infrastruttura critica europea» o «ECI» un'infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell'impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
- c) «analisi dei rischi» la considerazione degli scenari di minaccia pertinenti, al fine di valutare la vulnerabilità e il potenziale impatto del danneggiamento o della distruzione dell'infrastruttura critica;
- d) «informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche» i fatti relativi a un'infrastruttura critica che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni tali da comportare il danneggiamento o la distruzione di installazioni di infrastrutture critiche;
- e) «protezione» tutte le attività volte ad assicurare funzionalità, continuità e integrità delle infrastrutture critiche per evitare, mitigare e neutralizzare una minaccia, un rischio o una vulnerabilità;
- f) «proprietari/operatori di ECI» i soggetti responsabili degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato ECI dalla presente direttiva.

Articolo 3

Individuazione delle ECI

1. Ciascuno Stato membro individua, secondo la procedura di cui all'allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e rispondono alle definizioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b).

La Commissione può assistere gli Stati membri, su loro richiesta, nell'individuare potenziali ECI.

La Commissione può richiamare l'attenzione dei pertinenti Stati membri sull'esistenza di potenziali infrastrutture critiche che possono essere considerate conformi ai requisiti di designazione quali ECI.

Gli Stati membri e la Commissione proseguono con continuità nel processo di individuazione di potenziali ECI.

2. I criteri intersettoriali di cui al paragrafo 1 comprendono:

- a) il criterio del numero di vittime (valutato in termini di numero potenziale di morti e feriti);
- b) il criterio delle conseguenze economiche (valutate in termini di entità delle perdite economiche e/o del deterioramento di prodotti o servizi, comprese le potenziali conseguenze ambientali);
- c) il criterio delle conseguenze per i cittadini (valutate in termini di impatto sulla fiducia dei cittadini, sofferenze fisiche e perturbazione della vita quotidiana, compresa la perdita di servizi essenziali).

Le soglie dei criteri intersettoriali sono basate sulla gravità delle conseguenze del danneggiamento o della distruzione di una determinata infrastruttura. Le soglie esatte applicabili ai criteri intersettoriali sono determinate caso per caso dagli Stati membri interessati da una determinata infrastruttura critica. Ciascuno Stato membro informa annualmente la Commissione del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti le soglie dei criteri intersettoriali.

I criteri settoriali tengono conto delle caratteristiche dei singoli settori delle ECI.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora linee guida per l'applicazione dei criteri intersettoriali e settoriali e fissa soglie approssimative da utilizzare per l'individuazione delle ECI. I criteri sono classificati. L'uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.

3. I settori da prendere in considerazione ai fini dell'attuazione della presente direttiva sono i settori dell'energia e dei trasporti. I sottosectori sono indicati nell'allegato I.

Se ritenuto opportuno e congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all'articolo 11, possono essere individuati ulteriori settori da prendere in considerazione ai fini dell'attuazione

della presente direttiva. In tale contesto occorre dare priorità al settore delle ICT.

Articolo 4

Designazione delle ECI

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una potenziale ECI qual è l'infrastruttura in questione e le ragioni per designarla come potenziale ECI.

2. Ciascuno Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI avvia discussioni bilaterali e/o multilaterali con gli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo dalla potenziale ECI. La Commissione può partecipare alle discussioni ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.

Uno Stato membro che abbia motivo di ritenere di essere interessato in modo significativo dalla potenziale ECI, ma non sia ancora stato individuato come tale dallo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI, può informare la Commissione del suo desiderio di avviare discussioni bilaterali e/o multilaterali sulla questione. La Commissione comunica senza indugio tale desiderio allo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI e si adopera per facilitare l'accordo tra le parti.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI designa quest'ultima come tale in base a un accordo tra lo Stato membro stesso e gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo.

È necessario il consenso dello Stato membro nel cui territorio è ubicata l'infrastruttura che deve essere designata come ECI.

4. Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una ECI designata come tale comunica annualmente alla Commissione il numero per settore delle ECI così designate e il numero di Stati membri che dipendono da ciascuna di queste ECI. Solo gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una ECI possono conoscerne la sua identità.

5. Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata l'ECI informa il proprietario/l'operatore dell'infrastruttura della sua designazione come ECI. Le informazioni relative alla designazione di un'infrastruttura come ECI sono classificate ad un livello appropriato.

6. Il processo di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee a norma dell'articolo 3 e del presente articolo è completato entro in 12 gennaio 2011 e periodicamente riesaminato.

Articolo 5

Piani di sicurezza per gli operatori

1. La procedura per il piano di sicurezza per gli operatori («PSO») individua gli elementi della ECI e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione. Il contenuto minimo della procedura per un ECI PSO è definito nell'allegato II.

2. Ogni Stato membro valuta se ciascuna ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un PSO oppure ha adottato misure equivalenti per affrontare le questioni di cui all'allegato II. Se uno Stato membro constata che tale PSO, o uno equivalente, esiste ed è periodicamente aggiornato, non sono necessarie azioni ulteriori.

3. Se uno Stato membro constata che il PSO, o uno equivalente, non è stato approntato, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale PSO, o uno equivalente, sia predisposto per affrontare le questioni di cui all'allegato II.

Ciascuno Stato membro si accerta che il PSO o piano equivalente sia adottato e periodicamente riesaminato entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica come ECI. Tale periodo può essere prorogato in circostanze eccezionali previo accordo con l'autorità dello Stato membro e notifica alla Commissione.

4. Il presente articolo non pregiudica eventuali disposizioni di vigilanza o controllo già vigenti riguardo a una ECI e l'autorità competente dello Stato membro menzionata nel presente articolo è l'autorità di vigilanza prevista da dette disposizioni.

5. Si considera che l'osservanza di misure, comprese le misure comunitarie relative all'obbligo o all'esigenza di disporre in un particolare settore di un piano simile o equivalente al PSO e di effettuare un controllo di tale piano da parte dell'autorità competente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri a norma del presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.

Articolo 6

Funzionari di collegamento in materia di sicurezza

1. Il funzionario di collegamento in materia di sicurezza agisce come punto di contatto per le questioni di sicurezza fra il proprietario/l'operatore della ECI e l'autorità competente dello Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro valuta se ogni ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente. Se uno Stato membro constata che tale funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, esiste non sono necessarie ulteriori azioni.

3. Se uno Stato membro constata che non esiste un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, per una ECI designata come tale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale funzionario, o uno equivalente, sia nominato.

4. Ciascuno Stato membro mette in atto un idoneo meccanismo di comunicazione tra l'autorità nazionale competente e il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o uno equivalente, al fine di scambiare informazioni utili relative ai rischi e alle minacce individuati riguardo alla ECI interessata. Questo meccanismo di comunicazione non pregiudica i requisiti nazionali in materia di accesso alle informazioni sensibili e classificate.

5. Si considera che l'osservanza delle misure, comprese le misure comunitarie relative all'obbligo o all'esigenza di disporre in un particolare settore di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di uno equivalente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri dal presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.

Articolo 7

Comunicazioni

1. Ciascuno Stato membro effettua una valutazione delle minacce in relazione ai sottosectori di infrastrutture critiche europee entro un anno dalla designazione dell'infrastruttura critica ubicata nel suo territorio come ECI nell'ambito di tali sottosectori.

2. Ciascuno Stato membro comunica sinteticamente ogni due anni alla Commissione i dati generali sui tipi di rischi, minacce e vulnerabilità riscontrati per settore di ECI che conti una ECI designata ai sensi dell'articolo 4 e ubicata nel suo territorio.

La Commissione può predisporre un modello comune per tali comunicazioni, in cooperazione con gli Stati membri.

Ciascuna comunicazione è classificata al livello ritenuto necessario dallo Stato membro d'origine.

3. In base alle comunicazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione e gli Stati membri valutano su base settoriale l'eventualità di ulteriori misure di protezione a livello della Comunità per le ECI. Tale processo è effettuato congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all'articolo 11.

4. La Commissione può elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, linee guida metodologiche comuni per la valutazione dei rischi in relazione alle ECI. L'uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.

Articolo 8

Sostegno della Commissione alle ECI

La Commissione sostiene, tramite l'autorità competente dello Stato membro, i proprietari/gli operatori delle ECI designate come tali fornendo loro l'accesso alle migliori prassi e metodologie disponibili, nonché la formazione e lo scambio di informazioni sugli ultimi sviluppi tecnici in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

Articolo 9

Informazioni sensibili relative alla protezione delle ECI

1. Il personale addetto al trattamento di informazioni classificate in applicazione della presente direttiva per conto di uno Stato membro o della Commissione è soggetto a un'appropriata indagine di sicurezza.

Gli Stati membri, la Commissione e gli organi di sorveglianza competenti garantiscono che le informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche europee comunicate agli Stati membri o alla Commissione non siano usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.

2. Il presente articolo si applica anche allo scambio di informazioni non scritte durante le riunioni in cui sono discussi temi sensibili.

Articolo 10

Punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee

1. Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punto di contatto PICE»).

2. Il punto di contatto PICE coordina le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee all'interno dello Stato membro, con gli altri Stati membri e con la Commissione. La nomina del punto di contatto PICE non esclude che altre autorità dello Stato membro siano coinvolte nelle questioni di protezione delle infrastrutture critiche europee.

Articolo 11

Riesame

Un riesame della presente direttiva è avviato il 12 gennaio 2012.

Articolo 12

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e la relativa corrispondenza con la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

ALLEGATO I

Elenco dei settori di ECI

Settore	Sottosettore	
I. Energia	1. Elettricità	Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per la fornitura di elettricità
	2. Petrolio	Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti
	3. Gas	Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti Terminali GNL
II. Trasporti	4. Trasporto stradale 5. Trasporto ferroviario 6. Trasporto aereo 7. Vie di navigazione interna 8. Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti	

L'individuazione, da parte degli Stati membri, delle infrastrutture critiche che possono essere designate come ECI è effettuata a norma dell'articolo 3. Pertanto, l'elenco dei settori di ECI non genera di per sé un obbligo generale di designare una ECI in ciascun settore.

ALLEGATO II

PROCEDURA ECI PSO

Il PSO individua gli elementi dell'infrastruttura critica e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione. La procedura ECI PSO comporta almeno:

- 1) l'individuazione degli elementi importanti;
- 2) un'analisi dei rischi basata sulle minacce più gravi, sulla vulnerabilità di ogni elemento e sull'impatto potenziale; e
- 3) l'individuazione, la selezione e la prioritizzazione di contromisure e procedure, con una distinzione fra:
 - misure permanenti di sicurezza, che individuano gli investimenti e gli strumenti indispensabili in materia di sicurezza che si prestano ad essere utilizzati in ogni momento. Rientrano sotto questa voce le informazioni riguardanti le misure di tipo generale, quali quelle tecniche (inclusa l'installazione di strumenti di rilevazione, controllo accessi, protezione e prevenzione); le misure organizzative (comprese le procedure di allarme e gestione delle crisi); le misure di controllo e verifica; le comunicazioni; la crescita della consapevolezza e l'addestramento; la sicurezza dei sistemi informativi,
 - misure graduali di sicurezza, che possono essere attivate in funzione dei diversi livelli di rischio e di minaccia.

ALLEGATO III

Procedura per l'individuazione, da parte degli Stati membri, delle infrastrutture critiche che possono essere designate come ECI, a norma dell'articolo 3

L'articolo 3 prevede che ciascuno Stato membro individui le infrastrutture critiche che possono essere designate come ECI. Tale procedura è attuata da ciascuno Stato membro attraverso le seguenti tappe sequenziali.

Le ECI potenziali che non soddisfano i requisiti di una delle seguenti tappe non sono considerate «ECI» e sono escluse dalla procedura. Le seguenti tappe previste dalla presente procedura sono applicati alle ECI potenziali che soddisfano i requisiti.

Tappa 1

Ciascuno Stato membro applica i criteri settoriali al fine di operare una prima selezione delle infrastrutture critiche nell'ambito di un settore.

Tappa 2

Ciascuno Stato membro applica la definizione di infrastruttura critica a norma dell'articolo 2, lettera a), alle ECI potenziali che soddisfano i criteri indicati nella tappa 1.

L'entità dell'impatto sarà determinata utilizzando metodi nazionali per l'individuazione di infrastrutture critiche o in riferimento ai criteri intersettoriali, al livello nazionale appropriato. Per le infrastrutture che offrono un servizio essenziale si terrà conto della disponibilità di alternative nonché della durata del danneggiamento e del tempo necessario per il ripristino della funzionalità.

Tappa 3

Ciascuno Stato membro applica gli elementi transfrontalieri della definizione di ECI a norma dell'articolo 2, lettera b), alle ECI potenziali che hanno superato le prime due tappe della presente procedura. Le ECI potenziali che soddisfano la definizione saranno sottoposte alla tappa successiva. Per le infrastrutture che offrono un servizio essenziale si terrà conto della disponibilità di alternative nonché della durata del danneggiamento e del tempo necessario per il ripristino della funzionalità.

Tappa 4

Ciascuno Stato membro applica i criteri intersettoriali alle rimanenti ECI potenziali. I criteri intersettoriali tengono conto della gravità dell'impatto e, per le infrastrutture che offrono un servizio essenziale, della disponibilità di alternative nonché della durata del danneggiamento e del tempo necessario per il ripristino della funzionalità. Le ECI potenziali che non soddisfano i criteri intersettoriali non sono considerate ECI.

Le ECI potenziali che abbiano superato tutte le tappe della presente procedura sono segnalate unicamente agli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da dette infrastrutture.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi

(2008/971/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

(3) Da un esame di tali norme è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE. Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni supplementari relative a sementi e postime.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti d'America prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e della produzione di postime.

(4) Tuttavia, le norme vigenti nei suddetti paesi terzi non possono essere considerate equivalenti alle categorie «qualificati» e «controllati» a cui il sistema OCSE per sementi e piante forestali non si applica. È dunque opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione relativa ai materiali di moltiplicazione che rientrano nelle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati».

(2) Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» siano certificati ufficialmente e

(5) Ai fini della presente decisione dovrebbero essere utilizzate le definizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE allo scopo di garantire la coerenza dei due atti giuridici.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

- (6) I materiali forestali di moltiplicazione che soddisfano le condizioni della presente decisione dovrebbero soddisfare le condizioni fitosanitarie previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾. Se del caso, i materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati dovrebbero essere conformi ai requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽²⁾.
- (7) È opportuno che i requisiti supplementari relativi a sementi e postime, quanto a qualità e purezza della specie, di cui alla presente decisione, corrispondano a quelli previsti dalla direttiva 1999/105/CE.
- (8) Al fine di garantire lo stesso livello di tracciabilità previsto dalla direttiva 1999/105/CE, è opportuno includere nella presente decisione prescrizioni relative al rilascio di un certificato principale per sementi e postime alla loro immissione sul mercato nella Comunità. Tale certificato principale dovrebbe essere basato sul certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE e indicare che il materiale è importato conformemente ad un regime d'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione determina le condizioni di importazione nella Comunità di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.

Essa si applica sempreché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato II e nelle direttive 2000/29/CE e 2001/18/CE.

Articolo 2

Definizioni

Nella presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/105/CE.

Articolo 3

Equivalenza

1. I sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplica-

zione da tali materiali di base, sotto il controllo delle autorità dei paesi terzi di cui all'allegato I della presente decisione o sotto la loro supervisione ufficiale, sono considerati equivalenti a quelli applicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva 1999/105/CE.

2. Sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» delle specie di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi al disposto della direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione siano soddisfatte.

Articolo 4

Certificato principale

Il fornitore responsabile dell'importazione di sementi e postime nella Comunità ne informa preliminarmente l'organismo ufficiale dello Stato membro d'importazione. Prima dell'immissione in commercio di tali materiali, l'organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE.

Il certificato principale indica che i materiali sono stati importati conformemente ad un regime d'equivalenza.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

Paesi e autorità

Paese (*)	Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione
CA	National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada Canadian Forest Service — Atlantic/Service canadien des forêts — Atlantique PO Box 4000, Fredericton/Frédéricton New Brunswick/Nouveau-Brunswick E3B 5P7
CH	Federal Office for Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Birmensdorf
HV	Forest Research Institute Cvjetno naselje 41 10450 Jastrebarsko
NO	Norwegian Forest Genetic Resource Centre Norwegian Forest and Research Institute PO Box 115 N-1431 Ås
SR	Directorate for forest Ministry of agriculture, forestry and water management Omladinskih brigada 1 11 000 Belgrade
TR	Ministry of Environment and Forestry (Çevre ve Orman Bakanlığı) — General directorate for afforestation and erosion control (Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü genel müdürlüğü) Gazi — Ankara
US	National Tree Seed Laboratory USDA Forest Service Purdue University West Lafayette, Indiana

(*) CA — Canada, CH — Svizzera, HV — Croazia, NO — Norvegia, SR — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti d'America.

ALLEGATO II

A. Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi.

1. Le sementi sono certificate ufficialmente come provenienti da materiali di base ammessi e gli imballaggi sono chiusi conformemente alle norme nazionali relative all'applicazione del sistema OCSE per sementi e piante forestali. Ogni partita di sementi deve essere munita di un'etichetta ufficiale OCSE ed essere accompagnata da una copia del certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE o da un documento del fornitore recante, oltre al nome dello stesso fornitore, tutte le informazioni contenute nel certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE.
2. Nel caso delle sementi, l'etichetta OCSE o il documento del fornitore devono includere anche le seguenti informazioni supplementari, valutate, nella misura del possibile, sulla base di tecniche riconosciute a livello internazionale:
 - a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;
 - b) il tasso di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, il tasso di vitalità valutato sulla base di un metodo specifico;
 - c) il peso di 1 000 unità di seme puro;
 - d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di germi vitali per chilogrammo.
3. In deroga al punto 2, il fornitore che importa le sementi, prima di immetterle per la prima volta in commercio nella Comunità, può fornire le informazioni supplementari di cui al detto punto concernenti le procedure di analisi delle sementi tramite tecniche riconosciute a livello internazionale.
4. Al fine di rendere disponibili quanto prima le sementi del raccolto dell'anno in corso, il fornitore che importa le sementi può venderle al primo acquirente, senza che debbano soddisfare tutti i requisiti previsti al punto 2, lettere b) e d). Il fornitore che importa tali materiali deve attestare il rispetto dei requisiti di cui al punto 2, lettere b) e d), con la massima celerità.
5. Non si applicano i requisiti di cui al punto 2, lettere b) e d), nel caso dei piccoli quantitativi di sementi, quali definiti dal regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi ⁽¹⁾.
6. Le partite di sementi raggiungono un livello minimo di purezza della specie del 99 %. Tuttavia, nel caso di specie strettamente collegate, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi, se inferiore al 99 %, deve essere dichiarata sull'etichetta o sul documento del fornitore.
7. In deroga al punto 1, sementi, in quantitativi adeguati, possono essere derivate da materiali di base non ammessi:
 - a) materiali per esperimenti, scopi scientifici o conservazione genetica;
 - b) unità seminali per le quali sia chiaramente provato che non sono destinate a fini forestali.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 75.

B. Condizioni relative a postime prodotto in paesi terzi.

1. La produzione di postime ha luogo in un vivaio registrato presso le autorità del paese terzo indicate all'allegato I della presente decisione o soggetto alla supervisione ufficiale di tali autorità nel paese terzo. Ogni partita deve essere munita di un'etichetta OCSE ed essere accompagnata da una copia del certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE o da un documento del fornitore recante, oltre al nome dello stesso fornitore, tutte le informazioni contenute nel certificato ufficiale di provenienza dell'OCSE.
 2. Il postime soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII, parte D, della direttiva 1999/105/CE.
 3. Il postime venduto all'utilizzatore finale in regioni a clima mediterraneo soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII, parte E, della direttiva 1999/105/CE.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 Dezember 2008

che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto

(2008/972/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Francia,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune definisce regole comuni in ordine alle modalità di compilazione della vignetta visto, sotto forma di esempi corrispondenti alle diverse categorie di visti uniformi.
- (2) L'esempio 9 dell'allegato 13 che si riferisce al visto di breve soggiorno di circolazione indica che è rilasciato per periodi aventi una durata di validità superiore a sei mesi, vale a dire 1, 2, 3 o 5 anni (C1, C2, C3, C5).
- (3) Tali distinzioni (C1, C2, C3 e C5) non corrispondono più ad alcuna disposizione normativa dell'Istruzione consolare comune in seguito alla decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1° giugno 2006 ⁽²⁾ che armonizza le tariffe delle spese amministrative.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
- (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni del-

l'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽³⁾.

- (6) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE ⁽⁵⁾ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI ⁽⁶⁾.
- (7) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE ⁽⁸⁾ e con l'articolo 3 della decisione 2008/262/CE ⁽⁹⁾.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁰⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (11) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'esempio 9 dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità fino a cinque anni. Nell'esempio fatto qui, la validità è fissata a 3 anni.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 8135]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/973/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nella Comunità e conformi a detta direttiva.

(2) Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un'equivalenza comunitaria per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2008 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica un'equivalenza comunitaria. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

(3) Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/974/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione europea (UE) sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'UE sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nei capitoli II e III, per esempio liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a rafforzare un sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («il codice» o «ICOC») è parte integrante di tale sistema. Esso ha lo scopo di prevenire e contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa e delle tecnologie correlate.
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Detta posizione comune invita, fra l'altro, a promuovere l'adesione al codice da parte del maggior numero possibile di paesi, soprattutto quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

- (4) Il 23 maggio 2007 il Consiglio ha deciso di intervenire per promuovere l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi. A tal fine, è stato organizzato un seminario a margine della riunione annuale 2007 degli Stati firmatari che ha riunito i più importanti Stati in possesso di missili balistici, inclusi quelli che non hanno aderito al codice. È una priorità dell'UE proseguire questo dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Al fine di assicurare l'attuazione pratica e costante di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene le attività svolte dagli Stati firmatari del codice per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'universalità del codice e, in particolare, l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;
- b) sostenere l'attuazione del codice;
- c) promuovere l'ulteriore rafforzamento del codice.

2. In questo contesto, i progetti che saranno sostenuti dall'Unione europea contemplano le seguenti attività specifiche:

- a) fornire mezzi per organizzare una sensibilizzazione mirata, per esempio in forma di seminario, al fine di promuovere nuove adesioni al codice nella regione in cui il livello di adesioni a tale codice è più scarso;

⁽¹⁾ GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

- b) fornire mezzi finanziari e tecnici per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati firmatari e le visite degli osservatori internazionali ai siti di lancio che sperimentano i veicoli di lancio nello spazio (SLV) che gli Stati firmatari hanno deciso di considerare su base volontaria in conformità dell'articolo 4, lettera a), punto ii), del codice.
- c) fornire mezzi per sviluppare un dibattito tra gli Stati firmatari sulle modalità per preservare la pertinenza e la fattibilità del codice. Il dibattito tiene segnatamente conto dei nuovi sviluppi nel settore della proliferazione dei missili balistici e degli sviluppi nei contesti istituzionali e giuridici internazionali connessi ai missili balistici.

Questi progetti sono realizzati a vantaggio degli Stati firmatari e non firmatari del codice.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione vi è pienamente associata.

2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla Fondazione per la ricerca strategica di Parigi (FRS).

L'FRS svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, a sostegno della Presidenza, e in stretta consultazione con la presidenza delle riunioni annuali degli Stati firmatari del codice nonché con l'Austria in qualità di punto di contatto centrale immediato (ICC)/segretariato esecutivo del codice. A tal fine, l'SG/AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all'attuazione della presente decisione, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 015 000 EUR.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo di finanziamento dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'UE che corrisponda alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione vi è pienamente associata. Essa riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa scade sei mesi dopo la data di decorrenza degli effetti, salvo che la Commissione non concluda un accordo di finanziamento con l'FRS prima della scadenza di tale periodo, nel qual caso la presente decisione scade ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

ALLEGATO

Sostegno dell'UE al codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**1. Obiettivi**

L'Unione europea ha sin dall'inizio fermamente sostenuto il codice. L'Unione europea considera il codice un importante strumento multilaterale volto a contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate tramite la trasparenza e misure volte a rafforzare la fiducia. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno aderito al codice e lo attuano in buona fede.

In passato, l'Unione europea ha cercato di colmare le restanti lacune nell'attuazione del codice e riguardo alla sua universalità organizzando un seminario degli Stati firmatari e non firmatari del codice a margine della riunione annuale del 2007. Incoraggiata dai risultati del seminario, l'Unione europea desidera proseguire questa iniziativa e sostenere tre aspetti del codice:

- universalità;
- attuazione;
- rafforzamento e miglioramento del funzionamento.

2. Descrizione dei progetti**2.1. Progetto 1: Promozione dell'universalità del codice****2.1.1. Obiettivo del progetto**

Sebbene il numero degli Stati firmatari abbia raggiunto il livello di due terzi di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, resta molto da fare per raggiungere l'universalità del codice. Nelle riunioni annuali, gli Stati firmatari hanno preso atto che i motivi alla base della riluttanza degli Stati non firmatari ad aderire al codice variano considerevolmente, andando dalla generale mancanza di consapevolezza e comprensione del codice a motivi più politici.

2.1.2. Risultati del progetto

- aumentare la consapevolezza, la comprensione e il sostegno in relazione al codice;
- migliorare l'interazione tra gli Stati firmatari e non firmatari del codice;
- aumentare il numero degli Stati firmatari del codice;

2.1.3. Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di due seminari:

- un seminario di sensibilizzazione per la regione in cui il numero di Stati non firmatari è più elevato.

In Africa, non hanno aderito al codice i seguenti Stati: Algeria, Angola, Botswana, Costa d'Avorio, Egitto, Lesotho, Namibia, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Swaziland, Togo e Zimbabwe.

- un seminario generale sul modello del seminario organizzato a margine della riunione annuale 2007 degli Stati firmatari, che ha incentrato e strutturato gli scambi su considerazioni tecniche e legate alla politica e alla sicurezza in materia di proliferazione dei missili balistici e pertinenza del codice.

2.2. Progetto 2: Sostegno all'attuazione del codice tra gli Stati firmatari**2.2.1. Obiettivi del progetto**

Se il codice rappresenta uno strumento importante per ridurre la proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate mediante misure di rafforzamento della fiducia e di trasparenza, occorre fare di più per promuovere e migliorare gli scambi tra Stati firmatari. Il progetto sarà incentrato sugli aspetti degli scambi in cui si possono ottenere risultati tangibili.

2.2.2. Risultati del progetto

- creazione di un prototipo di un meccanismo sicuro di informazione e comunicazione basato su Internet (e-ICC), che consenta uno scambio di informazioni più rapido, più facile e più sicuro tra gli Stati firmatari e assicuri la diffusione elettronica dei documenti;

- qualora gli Stati firmatari decidano nella riunione annuale di stabilire un e-ICC, tale prototipo potrebbe essere reso operativo;
- sostegno rafforzato a una visita di osservatori ai siti di lancio di SLV.

2.2.3. Descrizione del progetto

Il progetto prevede due tipi di misure:

- a) misure intese a facilitare lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra Stati firmatari mediante la creazione di un e-ICC. L'esperienza della Francia con il regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime - MTCR) e-POC è particolarmente rilevante per questo progetto.

Dato che la decisione di istituire un siffatto sistema spetta agli Stati firmatari del codice nella riunione annuale, il progetto sarà attuato in due fasi. L'attuazione della seconda fase sarà soggetta a previa deliberazione da parte degli Stati firmatari sul sistema e-ICC nella riunione annuale.

Fase 1: Proposta dell'UE agli Stati firmatari del codice di creare un e-ICC

Sarà messo a punto un prototipo di e-ICC al fine di presentarlo agli Stati firmatari possibilmente nel 2009 e di ricevere un riscontro sul suo funzionamento da parte degli Stati firmatari.

Fase 2: Approntamento del prototipo di e-ICC

Qualora gli Stati firmatari decidano di istituire un e-ICC nella riunione annuale, tale prototipo potrebbe essere reso operativo. A tal fine gli aspetti materiali e di *know-how* del prototipo sarebbero trasferiti all'ICC/segretariato esecutivo per la gestione e sarebbe fornita una formazione all'ICC e agli Stati firmatari.

- b) misure intese a fornire mezzi finanziari per una visita di osservatori internazionali al sito di lancio degli SLV degli Stati membri dell'UE.

2.3. Progetto 3: Promozione di un ulteriore potenziamento e di un migliore funzionamento del codice

2.3.1. Obiettivi del progetto

Le condizioni di sicurezza sono in continua evoluzione, anche nel settore della proliferazione dei vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa. Gli Stati firmatari si incontrano annualmente e valutano l'attuazione del codice nonché le nuove tendenze nella proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate.

Il progetto promuoverà un approfondimento della discussione tra Stati firmatari, includendo se del caso Stati non firmatari in un contesto più informale, e darà accesso a conoscenze tecniche in materia di proliferazione dei missili balistici al di fuori degli ambienti governativi. I risultati del progetto potrebbero essere presentati come documento di riflessione alla riunione annuale degli Stati firmatari.

2.3.2. Risultati del progetto

- una migliore comprensione delle attuali tendenze in materia di proliferazione dei missili balistici e dei programmi relativi agli SLV con raccomandazioni per gli Stati firmatari;
- analisi delle eventuali modalità per motivare gli Stati firmatari a sottoporsi ai programmi missili balistici e SLV;
- migliore comprensione dell'interfaccia tra il codice, l'MTCR e gli accordi bilaterali e regionali relativi alle misure volte a rafforzare la fiducia al fine di raggiungere l'obiettivo della non proliferazione dei missili e una definizione delle raccomandazioni politiche;
- documenti di lavoro o altre forme di documentazione dei seminari, che potrebbero essere presentati dall'UE alla riunione annuale dell'ICOC.

2.3.3. Descrizione del progetto.

Il progetto prevede due tipi di attività:

- a) finanziamento di uno studio sulle attuali tendenze in materia di missili balistici e sulle dinamiche della loro proliferazione nonché sui programmi SLV, da sottoporre come documento di riflessione alla riunione annuale degli Stati firmatari. Nell'effettuare questo studio, la FRS si assicura che non vi siano duplicazioni con i lavori del gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite;

b) finanziamento di seminari di esperti degli Stati firmatari e non firmatari, di ambedue i settori governativo e non governativo. I seminari potrebbero essere organizzati a margine delle riunioni annuali. I risultati potrebbero essere sottoposti come documento di lavoro alla riunione annuale degli Stati firmatari. I seminari affronteranno i seguenti temi:

- interfaccia tra il codice, l'MTCR e le misure bilaterali e regionali volte a rafforzare la fiducia al fine di raggiungere l'obiettivo della non proliferazione dei missili nonché tra il codice e il sistema ONU (UNGA);
- come motivare gli Stati firmatari a sottoporsi ai programmi missili balistici e SLV.

3. **Durata**

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti sarà di ventiquattro mesi.

4. **Beneficiari**

I beneficiari dei progetti nell'ambito della presente decisione sono sia gli Stati firmatari sia gli Stati non firmatari del codice.

La scelta finale degli Stati beneficiari sarà effettuata in consultazione tra l'ente incaricato dell'attuazione e la presidenza, assistita dall'SG/AR, in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio. La decisione definitiva sarà basata sulle proposte fatte dall'ente incaricato dell'attuazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

5. **Ente incaricato dell'attuazione**

L'FRS sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale dell'FRS o dei suoi partner nella cooperazione, l'Istituto per la ricerca della pace e la politica di sicurezza dell'Università di Amburgo e il Centro polacco di ricerche spaziali di Varsavia.

L'ente incaricato dell'attuazione prepara:

- a) relazioni trimestrali sull'attuazione dei progetti;
- b) una relazione finale entro un mese dal completamento dei progetti.

Le relazioni sono trasmesse alla presidenza, assistita dall'SG/AR.

L'FRS assicurerà la visibilità del contributo dell'UE, in misura adeguata alle sue dimensioni.

6. **Partecipanti terzi**

I progetti saranno totalmente finanziati dalla decisione. Gli esperti degli Stati firmatari o non firmatari del codice possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali dell'FRS.

DECISIONE 2008/975/PESC DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2008****relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

particolare creando, entro il 1° marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'UE.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'UE, di schierare nell'arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Peterberg».
- (2) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (3) Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.
- (4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea.
- (5) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'UE dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in

- (6) Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa ⁽¹⁾ (ATHENA). Tale decisione è stata in seguito modificata a più riprese. Il Consiglio ha dunque provveduto alla codificazione di detta decisione adottando il 14 maggio 2007 la decisione 2007/384/PESC ⁽²⁾.
- (7) Il Comitato militare dell'UE ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell'UE nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell'UE il 14 giugno 2004.
- (8) Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla politica estera e di sicurezza comune (PESD) che sottolineava la necessità di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell'UE in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all'inizio del 2005.
- (9) Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell'Unione europea dovrebbe essere migliorato. Il sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.
- (10) Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l'articolo 28, paragrafo 3, del trattato.

⁽¹⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

(11) L'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del trattato prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

(12) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa, e la Danimarca non partecipa al finanziamento del meccanismo.

(13) In virtù dell'articolo 43 della decisione 2007/384/PESC, il Consiglio ha riveduto detta decisione ed ha convenuto di apportarvi delle modifiche.

(14) A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2007/384/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto la Danimarca;
- b) «Stati contributori»: gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione militare in questione, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione europea;
- c) «operazioni»: le operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;
- d) «azioni di sostegno militare»: le operazioni dell'Unione europea, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un'organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell'Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.
2. Il meccanismo è denominato ATHENA.
3. ATHENA opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori definiti all'articolo 1.

Articolo 3

Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ATHENA dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere un conto bancario, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. ATHENA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione europea, ATHENA coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali.

CAPO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5

Organi di gestione e personale

1. ATHENA è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:
 - a) dall'amministratore;
 - b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli («comandante dell'operazione»);
 - c) dal contabile.

2. ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione europea. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'UE o distaccato dagli Stati membri.

3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore o al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4. Gli organi e il personale di ATHENA sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

Articolo 6

Comitato speciale

1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante (in prosieguo: «il comitato speciale»). La Commissione partecipa alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2. ATHENA è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

- a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
- b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;
- c) il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4. La presidenza del Consiglio dell'Unione europea convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'amministratore. Egli elabora il verbale sull'esito delle deliberazioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.

7. L'amministratore informa debitamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione rivolta ad ATHENA.

8. Il comitato speciale delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze previste agli articoli 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile secondo le disposizioni della presente decisione.

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 41 e 42 è firmato dal presidente del comitato speciale in carica all'atto della loro approvazione e dall'amministratore.

Articolo 7

L'amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

3. L'amministratore:

- a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese» relativa ad un'operazione, è stabilita su proposta del comandante dell'operazione;
- b) sottoscrive i bilanci previa approvazione da parte del comitato speciale;
- c) assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell'operazione;

d) attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'Unione.

4. L'amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull'applicazione delle decisioni del comitato speciale.

5. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.

6. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell'Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

7. L'amministratore risponde al comitato speciale.

Articolo 8

Il comandante dell'operazione

1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.

2. Il comandante dell'operazione, ai fini dell'operazione affidatagli:

a) fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;

b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l'operazione affidatagli.

3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare, per l'operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

Articolo 9

Il contabile

1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di due anni.

2. Il contabile esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA

3. Il contabile è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b) preparare annualmente i conti di ATHENA e, al termine di ogni operazione, i conti dell'operazione;

c) prestare assistenza all'amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un'operazione al comitato speciale per approvazione;

d) tenere la contabilità di ATHENA;

e) definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

f) definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

g) conservare i documenti giustificativi;

h) provvedere, congiuntamente con l'amministratore, alla gestione della tesoreria.

4. L'amministratore e il comandante dell'operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio di ATHENA e dell'esecuzione del bilancio amministrato da ATHENA. Ne garantiscono l'affidabilità.

5. Il contabile risponde al comitato speciale.

*Articolo 10***Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di ATHENA**

1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.
2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.
3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
4. I funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di ATHENA, rimangono soggetti e alle norme ed ai regolamenti loro applicabili.
5. Il personale messo a disposizione di ATHENA dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione comunitaria o ATHENA.
6. Il personale di ATHENA deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.
7. L'amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni comunitarie accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di ATHENA.

CAPO 3

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CON STATI MEMBRI, ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI*Articolo 11***Disposizioni amministrative**

1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale per facilitare l'approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.
2. Tali disposizioni sono:

- a) sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri o istituzioni dell'Unione europea,
 - b) sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.
3. Dette disposizioni sono firmate dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questi, dall'amministratore, in qualità di rappresentanti di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti degli Stati o delle organizzazioni summenzionate.

*Articolo 12***Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi**

1. Nel quadro degli accordi conclusi tra l'Unione europea e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell'UE o quali contributori ad una specifica operazione dell'UE, l'amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra ATHENA e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi per le future operazioni militari dell'UE.
2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l'amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.
3. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste prima di firmarle a nome di ATHENA.
4. Quando l'Unione avvia un'operazione militare, l'amministratore attua, per l'ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

CAPO 4

CONTI BANCARI*Articolo 13***Apertura e destinazione**

1. L'amministratore apre uno o più conti bancari a nome di ATHENA.
2. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro.

3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti. Essi sono destinati a coprire le spese amministrative da ATHENA e a mettere a disposizione del comandante dell'operazione gli anticipi necessari all'esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un'operazione militare. Gli scoperti di conto non sono consentiti.

Articolo 14

Gestione dei fondi

1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell'amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall'altro.

2. I fondi amministrati da ATHENA, compresi quelli affidati al comandante di un'operazione, possono essere depositati soltanto presso un ente creditizio di prim'ordine, in euro e su un conto corrente o a breve termine.

CAPO 5

COSTI COMUNI

Articolo 15

Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità

1. Sono a carico di ATHENA i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati costi operativi dell'operazione in questione. Diversamente sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

2. Inoltre, ATHENA sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da ATHENA.

3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di ATHENA, come costi comuni operativi:

- a) i costi comuni elencati nell'allegato III-A;
- b) i costi comuni elencati nell'allegato III-B, se il Consiglio decide in tal senso.

c) i costi comuni elencati nell'allegato III-C, se richiesto dal comandante dell'operazione e approvato dal comitato speciale.

4. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di ATHENA come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.

5. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.

Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata stilata la contabilità dell'operazione.

6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.

7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

8. Se l'unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest'ultimo, su iniziativa della presidenza, può sottoporre la questione al Consiglio.

Articolo 16

Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione europea sono finanziati mediante ATHENA, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischiarabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'UE a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.

3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

- a) acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e ai materiali;

- b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni;
- c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Articolo 17

Importo di riferimento

Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l'Unione condurrà un'operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di prolungare un'operazione dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell'operazione stessa. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione. Il comitato speciale è parallelamente tenuto informato dall'amministratore in merito alla proposta fatta.

CAPO 6

BILANCIO

Articolo 18

Principi di bilancio

1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni amministrate da ATHENA.
2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione specifica, ad eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato I.
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
5. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese relative ai costi comuni sono effettuati mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.

Articolo 19

Elaborazione e sottoscrizione del bilancio annuale

1. L'amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione per la parte «costi co-

muni operativi». L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre.

2. Il progetto riporta:

- a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;
- b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;
- c) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

3. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorre, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

4. Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

5. Le entrate comprendono:

- a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;
- b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.

6. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati partecipanti e contributori.

Articolo 20

Bilanci rettificativi

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o imprevedute, segnatamente quando un'operazione si presenta durante l'anno finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Se il bilancio rettificativo supera sostanzialmente l'importo di riferimento dell'operazione il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarlo.

2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Tuttavia, quando il bilancio rettificativo è legato all'avvio di un'operazione militare dell'Unione, esso è corredato di una scheda finanziaria dettagliata relativa ai costi comuni previsti per l'insieme di questa operazione. Il comitato speciale delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 21

Storni

1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:

a) lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione;

o

b) gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.

2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento dell'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

Articolo 22

Riporto degli stanziamenti

1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell'esercizio finanziario.

2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell'equipaggiamento amministrati da ATHENA possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l'impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari ad un'operazione la cui liquidazione non è terminata.

3. L'amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti dell'esercizio precedente. Le proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.

Articolo 23

Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.

CAPO 7

CONTRIBUTI E RIMBORSI

Articolo 24

Determinazione dei contributi

1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori.

3. I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 12.

4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e conformemente alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾ o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio adottato delle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL (Reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

*Articolo 25***Calendario di pagamento dei contributi**

1. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione militare dell'Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale superiore.

2. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all'operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.

3. Quando gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione sono stati iscritti in bilancio, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell'articolo 24, previa detrazione dei contributi che sono già stati loro richiesti per la stessa operazione e lo stesso esercizio. Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a sei mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall'avvio dell'operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.

4. Non appena stabilito un importo di riferimento o adottato un bilancio, l'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi.

5. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

6. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.

7. L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.

*Articolo 26***Prefinanziamento**

1. Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.

2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'UE, gli Stati membri partecipanti:

a) versano i contributi ad ATHENA in anticipo,

b) o, quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

3. Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati Stati membri anticipatori), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro novanta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

4. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un'operazione di reazione rapida, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro novanta giorni dall'invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell'operazione attingendo ai contributi versati in anticipo.

5. Nonostante l'articolo 21, gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall'invio della richiesta.

6. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall'invio della richiesta.

7. Ove siano necessari fondi per un'operazione diversa da un'operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per l'operazione stessa:

a) i contributi versati in anticipo dagli Stati membri finanziatori dell'operazione, previa approvazione degli Stati membri anticipatori, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l'operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri anticipatori entro novanta giorni dall'invio della richiesta;

b) in quest'ipotesi, i contributi dovuti per l'operazione a titolo dell'articolo 25, paragrafo 1, dagli Stati membri che non sono Stati anticipatori sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall'invio della richiesta corrispondente da parte dell'amministratore.

8. Nonostante l'articolo 32, paragrafo 3, il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.

9. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.

Articolo 27

Rimborso dei prefinanziamenti

1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione.

2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione e dall'amministratore.

3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contribuente è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore.

4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione.

5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata.

Articolo 28

Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni

1. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative ad un'operazione, in particolare per quanto riguarda benessere del personale, vettovigliamento e liscivatura, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata ad ATHENA.

2. Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti ad un'operazione contratti per l'acquisto delle forniture previste. Decide quindi che ATHENA raccoglierà in via preliminare presso gli Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.

3. ATHENA tiene la contabilità delle spese a carico di ciascuno Stato membro delle quali gli è affidata la gestione. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro un riepilogo delle spese a suo carico da esso sostenute o sostenute dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri versano ad ATHENA i fondi necessari entro trenta giorni dall'invio della relativa richiesta.

Articolo 29

Interessi di mora

1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme comunitarie sugli interessi di mora fissate all'articolo 71 del regolamento (CE/CEE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾ in relazione al pagamento di contributi al bilancio comunitario.

2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.

CAPO 8

ESECUZIONE DELLE SPESE

Articolo 30

Principi

1. Gli stanziamenti di ATHENA sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate o alle spese di ATHENA conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, per assicurarne la regolarità e la legalità. Gli ordinatori procedono ad impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese, nonché agli atti preliminari a questa esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:

a) i delegati di livello appropriato,

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

b) la portata dei poteri conferiti,

c) la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.

3. L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato sui fondi amministrati da ATHENA richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.

4. Fatta salva la presente decisione, quando l'esecuzione delle spese comuni è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese. Quando l'amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all'esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale delle Comunità europee.

5. L'amministratore può tuttavia fornire alla presidenza spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al Comitato speciale sulle norme per l'esecuzione delle spese comuni.

6. Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.

Articolo 31

Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni

L'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

Articolo 32

Costi comuni operativi

1. Il comandante dell'operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli. Tuttavia, l'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un'operazione specifica ed eseguite direttamente da ATHENA, ovvero relativi all'operazione al termine della fase attiva.

2. Su richiesta del comandante di un'operazione l'amministrazione trasferisce dal conto bancario di ATHENA al conto bancario a nome di ATHENA di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l'esecuzione delle spese dell'operazione stessa.

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, l'adozione di un importo di riferimento dà diritto all'amministratore e al comandante dell'operazione, per il rispettivo settore di competenza, d'impegnare e di pagare spese per l'operazione in questione per un ammontare non superiore al 30 % di questo importo di riferimento, a meno che il Consiglio non fissi una percentuale più alta. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della Presidenza. Questa deroga non è più d'applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell'operazione in questione.

4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull'esecuzione delle spese in questo periodo.

5. In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un'operazione militare dell'Unione, il comandante dell'operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l'amministratore propone, di concerto con il comandante dell'operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l'amministratore propone un bilancio rettificativo.

CAPO 9

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

Articolo 33

1. In vista della liquidazione dell'operazione affidatagli, il comandante dell'operazione procede alle operazioni necessarie per assegnare una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture acquistati in comune per l'operazione. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

2. L'amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell'operazione allo scopo, se necessario, di trovare per essi una destinazione finale. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

3. Il tasso di deprezzamento di materiali, infrastrutture e altri pezzi è approvato dal comitato speciale il più presto possibile.

4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

- a) per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di ATHENA al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;
- b) per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di ATHENA ad uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte di ATHENA, uno Stato membro o un terzo.

5. I materiali e le infrastrutture sono venduti ad uno Stato contributore, al paese ospite o a un terzo al loro valore venale o, qualora detto valore non possa essere determinato, tenendo conto del pertinente tasso di deprezzamento.

6. La vendita o cessione al paese ospite o ad un terzo sono effettuate in conformità delle norme di sicurezza vigenti, in particolare, al Consiglio, negli Stati contributori o alla NATO.

7. Se si decide che ATHENA conserva i materiali acquistati in occasione di un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell'amministratore.

CAPO 10

CONTABILITÀ E INVENTARIO

Articolo 34

Principi

Quando l'esecuzione delle spese comuni di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, a un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme per la contabilità delle proprie spese e per i propri inventari.

Articolo 35

Contabilità dei costi comuni operativi

Il comandante dell'operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da ATHENA, delle spese che impegna e dei pagamenti che effettua, come pure dell'inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di ATHENA e utilizzati per l'operazione affidatagli.

Articolo 36

Contabilità consolidata

1. Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative eseguite sotto la responsabilità diretta dell'amministratore.

2. Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di ATHENA. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché dei prefinanziamenti che ha approvato, per coprire i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.

CAPO 11

REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo 37

Informazione periodica del comitato speciale

Ogni tre mesi, l'amministratore presenta al comitato speciale uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese degli ultimi tre mesi e dall'inizio dell'esercizio. A tal fine, ciascun comandante dell'operazione fornisce in tempo utile all'amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.

Articolo 38

Condizioni per l'esercizio dei controlli

1. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA devono aver ottenuto, prima dell'assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE» detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.

2. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese di ATHENA forniscono all'amministratore e alle persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 39

Revisione esterna dei conti

1. Quando l'esecuzione delle spese di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.

2. Tuttavia, l'amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un'operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.

3. Per l'esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, due membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un'unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni:

- a) i membri del collegio continuano ad essere retribuiti dall'organismo di appartenenza; ATHENA si fa carico delle spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente. I candidati appartengono al massimo organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o sono raccomandati da tale istituzione e offrono sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza;
- b) essi possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;
- c) essi riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;

- d) essi verificano, sia durante l'esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l'esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.

Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri un nuovo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all'amministratore e al comitato speciale.

4. In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.

5. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.

Articolo 40

Revisione interna dei conti

1. Il Segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell'amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, un revisore interno del meccanismo ATHENA e almeno un revisore interno aggiunto, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta; i revisori interni devono possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza.

2. Il revisore interno riferisce all'amministratore riguardo al controllo dei rischi esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. In particolare è incaricato di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi ad essi associati.

3. Il revisore interno esercita le sue funzioni sull'insieme dei servizi che partecipano all'incasso delle entrate di ATHENA o all'esecuzione delle spese finanziate da ATHENA.

4. Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell'esercizio, secondo necessità. Riferisce all'amministratore e informa il comandante dell'operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell'operazione e l'amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni.

5. L'amministratore rende conto annualmente al comitato speciale dei lavori di revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

6. Inoltre, ciascun comandante dell'operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all'operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione del bilancio.

7. I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del Collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.

Articolo 41

Rendimento annuale dei conti

1. Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell'operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell'articolo 28 e la relazione di attività annuale.

2. L'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, i conti annuali provvisori e la relazione di attività annuale.

3. Entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale riceve una relazione annuale di revisione contabile dal collegio dei revisori e i conti annuali definitivi di ATHENA dall'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale esamina i conti annuali alla luce della relazione di revisione contabile del collegio dei revisori, al fine di dare scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.

4. L'insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e dal comandante dell'operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente.

5. Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell'esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati al bilancio dell'esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo.

6. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.

7. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.

8. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendo l'importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce all'amministratore su base volontaria, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.

Articolo 42

Rendimento dei conti di un'operazione

1. Al termine di un'operazione, il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, che l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell'operazione, presenti al comitato speciale il conto di gestione e il bilancio dell'operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all'amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell'operazione.

2. Se il conto di gestione e il bilancio di un'operazione non possono includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell'operazione, esse figurano nel conto di gestione e nel bilancio annuali di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro del rendimento annuale dei conti.

3. Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio dell'operazione che gli vengono sottoposti. Dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'operazione considerata.

4. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendo l'importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.

CAPO 12

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Articolo 43

1. Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell'operazione, dell'amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell'esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, ATHENA può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.

2. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o del Segretario Generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'amministratore, del contabile o del personale ad essi affiancati.

3. La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di ATHENA. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.

4. In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell'esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite ATHENA conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.

5. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale ad essi assegnato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 44

Riesame e revisione

La presente decisione o parte di essa, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame, se necessario, su richiesta di uno Stato membro o dopo ciascuna operazione. Essa è sottoposta a revisione almeno ogni tre anni. In sede di riesame o revisione può essere fatto ricorso a tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare agli organi di gestione di ATHENA.

Articolo 45

Disposizioni finali

La decisione 2007/384/PESC è abrogata.

Articolo 46

Decorrenza di efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 47

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

*ALLEGATO I***COSTI COMUNI PRESI IN CARICO DA ATHENA OVE INSORGANO**

Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili ad un'operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla parte generale del bilancio annuale. Nella misura del possibile detti stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all'operazione a cui essi sono principalmente connessi.

1. Spese di missione sostenute dal comandante dell'operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell'operazione al comitato speciale
2. Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e ricorsi cui deve far fronte ATHENA
3. Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un'operazione (ove tali costi siano imputati alla parte generale del bilancio annuale, viene indicato il nesso con un'operazione specifica).

La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi ad operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti:

1. Costi bancari
2. Costi della revisione dei conti
3. Costi comuni relativi alla fase preparatoria di un'operazione ai sensi dell'allegato II.

*ALLEGATO II***COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA E PRESI A CARICO DA ATHENA**

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dalle forze militari in vista di una specifica operazione militare dell'Unione: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazioni operative, ingaggio di personale civile locale per l'esecuzione della missione come interpreti e autisti.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d'urgenza (MEDEVAC) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dalle forze militari in vista di una specifica operazione militare dell'Unione, ove nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.

ALLEGATO III

III-A

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI SEMPRE PRESI IN CARICO DA ATHENA

Per ciascuna operazione militare dell'Unione ATHENA sostiene a titolo di costi comuni operativi i costi incrementali necessari all'operazione definiti qui di seguito.

1. Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell'ambito di operazioni condotte dall'UE

1.1. Definizione dei comandi i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) Comando (QG): | Comando (QG); elementi di comando e di servizio organici approvati nel piano operativo (OPLAN). |
| b) Comando operativo (OHQ): | comando fisso del comandante dell'operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza UE.

La definizione dei costi comuni applicabili al comando operativo di un'operazione è altresì applicabile al Segretariato generale del Consiglio e ad ATHENA, nella misura in cui intervengono direttamente nell'operazione in questione. |
| c) Comando della forza (FHQ): | comando di una forza UE schierata nella zona delle operazioni. |
| d) Comando componente (CCHQ): | comando di un comandante della componente UE schierata per l'operazione (ad esempio un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell'operazione). |

1.2. Definizione dei costi incrementali finanziati in comune

- | | |
|--|---|
| a) Costi di trasporto: | trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino dell'FHQ e dei CCHQ; costi di trasporto necessari ad un'operazione sostenuti dall'OHQ. |
| b) Amministrazione: | attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici dei comandi. |
| c) Personale civile ingaggiato specificamente nei comandi ammissibili per le esigenze dell'operazione: | personale civile che lavora nell'Unione europea, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro per condurre l'operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario). |
| d) Comunicazioni tra comandi ammissibili e tra comandi ammissibili e forze direttamente subordinate: | spese in conto capitale per l'acquisto e l'uso di apparecchiature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestatati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso ad Internet, linee dati, reti locali). |
| e) Trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) nella zona di operazione dei comandi: | spese connesse al trasporto con veicoli e a spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; costi per viaggi ufficiali tra la sede operativa e Bruxelles e/o i luoghi di riunioni organizzate dall'UE; spese per l'assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi ad organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio. |

- f) Caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del comando nel teatro delle operazioni, se del caso (noleggio di edifici, ricoveri, tende).
- g) Informazione del pubblico: costi connessi a campagne di informazione e all'informazione dei media presso l'OHQ e l'FHQ, conformemente alla strategia informativa elaborata dall'OHQ.
- h) Rappresentanza e ricevimento: spese di rappresentanza; costi sostenuti dai comandi per la condotta di un'operazione.

2. Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

- a) Lavori relativi allo schieramento/
all'infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; pompaggio, trattamento, distribuzione e evacuazione dell'acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree di raccolta per la logistica; supporto ingegneristico per l'infrastruttura finanziata in comune).
- b) Segni di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d'identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione europea e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi).
- c) Servizi medici: evacuazioni mediche d'urgenza (MEDEVAC). Struttura di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro di tipo aeroporti e porti di sbarco, approvati nel piano operativo (OPLAN).
- d) Acquisizione di informazioni: immagini satellitari per l'intelligence approvate nel piano operativo (OPLAN) se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell'Unione europea (SAT-CEN).

3. Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione europea a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione europea.

I costi a carico dell'Unione europea derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione europea. Rimborsi della NATO all'Unione europea.

4. Costi incrementali sostenuti dall'Unione europea per beni, servizi o lavori di cui all'elenco dei costi comuni e messi a disposizione, per un'operazione condotta dall'Unione europea, da uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione europea, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all'articolo 11. Rimborsi effettuati da uno Stato, un'istituzione dell'Unione europea o un'organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

*III-B***COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DI UN'OPERAZIONE SPECIFICA PRESI A CARICO DA ATHENA LADDOVE IL CONSIGLIO DECIDA IN TAL SENSO**

- Costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all'operazione.
- Comandi multinazionali dei gruppi operativi: i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell'Unione europea schierati nella zona delle operazioni.

*III-C***COSTI COMUNI OPERATIVI PRESI IN CARICO DA ATHENA, SE RICHIESTO DAL COMANDANTE DELL'OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO SPECIALE**

- a) Caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l'operazione.
- b) Attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto, nel corso dell'operazione, di attrezzature specifiche non previste, essenziali per l'esecuzione dell'operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione.
- c) Servizi medici: struttura di ruolo 2 in teatro, diversa da quella di cui all'allegato III-A.
- d) Acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana).
- e) Altre capacità essenziali a livello di teatro: sminamento se necessario per l'operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni.

*ALLEGATO IV***COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN'OPERAZIONE PRESI A CARICO DA ATHENA**

Costi insorti per l'assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l'operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell'operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell'allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell'operazione in questione, anche dopo la cessazione dell'attività dello stesso.

RETTIFICHE

Rettificata della decisione 2008/936/CE della Commissione, del 20 maggio 2008, relativa agli aiuti concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca alle imprese di pesca (aiuto di Stato C 9/06) [notificata con il numero C(2007) 5636]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 12 dicembre 2008)

Nel sommario e a pagina 62, titolo della decisione:

anziché: «2008/936/EC»,

leggi: «2008/964/EC».

Rettificata del regolamento (CE) n. 1337/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 16 novembre 2007)

A pagina 9, nell'allegato, punto c), quarta colonna della tabella, in corrispondenza del numero d'ordine 09.0857:

anziché: «Dal 16.6.2008 al 14.2.2009: 30 500»,

leggi: «16.6-14.2: 30 500».

Rettifica della direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 226 del 22 settembre 1995)

A pagina 5, nell'allegato, punto B «Criteri specifici di purezza»:

— E 101 (ii) RIBOFLAVINA-5'-FOSFATO — Identificazione, A. Spettrometria:

anziché: «Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 375 nm»,

leggi: «Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 444 nm».
